## COMMISSIONE VI

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXL.

## SEDUTA DI VENERDÌ 7 MARZO 1958

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEGNI

INDICE		1	PAG.
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	PAG.	Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari. (Approvato dal Senato). (3636)	1486
Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari. (Approvato dal Senato). (3635)	1523	PRESIDENTE, Relatore 1486, 1491, 1494, 1495, 1512, TESAURO	1523 1493 1494
ERMINI, Relatore 1486, 1489, 1490, LOZZA 1489, 1490, 1493, MORO, Ministro della pubblica istruzione 1493,	1494 1490 1496	CARONIA	1494 1494 1496
TESAURO	1493 1494 1494	Franceschini Francesco . 1494, Malagugini	
Malagugini	1495 1486	Estensione della indennità di profilassi, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310, a favore del personale tecnico, infermiere, ostetrico, ausiliario e portantino di ruolo e non di ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione	
PRESIDENTE	1497 1490 1494 1494	superiore e istituzione della indennità di servizio notturno a favore di detto personale e del personale tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo degli Osservatori astronomici. (Approvato dalla VI Commissione permanente del	1486
Disposizioni relative al personale non in- segnante delle Università e degli Isti- tuti di istruzione superiore. (Appro- vato dal Senato). (3637)	1486	Lozza	1492
PRESIDENTE	1493 1523 1490	MALAGUGINI	1495 1496
Moro, Ministro della pubblica istruzione Lozza	1496	Inversione dell'ordine del giorno:	
FRANCESCHINI FRANCESCO	1494	BADALONI MARIA	1523 1523

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Badaloni Maria ed altri: Riconoscimento del diploma rilasciato dalla scuola magistrale come titolo di studio di II grado. (3393)	1523
PRESIDENTE	
<b>Proposta di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):	
Malagugini: Norme integrative sullo stato giuridico e la carriera del per- sonale di Segreteria delle scuole e degli Istituti di istruzione media clas- sica, scientifica e magistrale. (3235)	1525
Malagugini	1526 1526 1525
SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . 1525,	1526
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1526

## La seduta comincia alle 9,15.

BUZZI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione dei disegni di legge: Estensione dell'indennità di profilassi, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310, a favore del personale tecnico, infermiero, ostetrico, ausiliario e portantino di ruolo e non di ruolo delle università e degli istituti d'istruzione superiore e istituzione dell'indennità di servizio notturno a favore di detto personale e del personale tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo degli osservatori astronomici. (3630); Ordinamento delle carriere del personale scientifico degli osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano. (3634); Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari. (3635); Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari. (3636); Disposizioni relative al personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione superiore. (3637).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei seguenti disegni di legge: « Estensione dell'indennità di profilassi, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310, a favore del personale tecnico, infermiero, ostetrico,

ausiliario e portantino di ruolo e non di ruolo delle Università e degli istituti di istruzione superiore e istituzione dell'indennità di servizio notturno a favore di detto personale e del personale tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo degli osservatori astronomici » (3630); « Ordinamento delle carriere del personale scientifico degli osservatori astronomici e dell'Osservatore vesuviano » (3634); « Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari » (3635); « Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari » (3636); « Disposizioni relative al personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione superiore » (3637).

Si tratta di un gruppo di disegni di legge già approvati dal Senato o da quella VI Commissione. La IV Commissione della Camera è ora riunita per esprimere il proprio parere relativamente alla copertura dell'onere finanziario. Ho fiducia che tale parere ci pervenga in senso favorevole nella mattinata stessa.

Non si tratta di provvedimenti riuniti, però, essendovi affinità tra essi, ritengo che sia opportuno che i diversi relatori svolgano successivamente le loro relazioni; poi passeremo alla discussione generale congiunta, in attesa del parere della IV Commissione, per passare poi, se il parere sarà favorevole, all'esame dei singoli provvedimenti e all'approvazione degli articoli.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

L'onorevole Ermini, relatore del disegno di legge n. 3635, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ERMINI, Relatore. Questo disegno di legge è intitolato « Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari », ed è molto atteso dal mondo universitario. Gli assistenti universitari ebbero una prima disciplina molto generica della loro posizione giuridica ed economica col testo unico del 1932, integrato poi dal decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 1172, che istituì i ruoli del personale assistente. Questo personale, già dipendente direttamente dalle università, passa ora alle dipendenze del Ministero e diventa personale statale.

Il provvedimento in esame è un po' il nuovo testo unico delle norme che regolano la vita degli assistenti universitari. Le norme già contenute nel testo unico del 1932 e nel decreto del 1948 vengono riunite e coordinate, nonché integrate da nuove disposizioni. È un

testo che manca oggi alle università e che, sia pure con qualche riserva inevitabile, è molto opportuno e sarà a mio avviso bene accetto.

La Commissione sa quale importanza hanno gli assistenti nella vita universitaria, sia sotto l'aspetto della ricerca scientifica sia sotto l'aspetto didattico. Nella ricerca scientifica essi coadiuvano i docenti nel loro quotidiano lavoro d'istituto; nella parte didattica si sono limitati finora alla assistenza degli studenti, particolarmente per le esercitazioni di laboratorio.

Nell'articolo 1 il personale assistente viene distinto in varie categorie: assistenti ordinari, che hanno sostenuto un concorso per titoli ed esame; assistenti incaricati; assistenti straordinari; assistenti volontari; lettori di lingua e letteratura straniera e italiana, i quali già da tempo sono parificati agli assistenti.

Una innovazione importante è contenuta nell'articolo 3, dove si parla dei compiti degli assistenti. Mentre prima essi avevano il compito precipuo di coadiuvare il professore nella ricerca scientifica, e solo potevano aiutarlo nell'attività didattica limitatamente alle esercitazioni, ora la competenza degli assistenti si estende stabilmente anche all'attività didattica, sia pure con particolare riguardo alle esercitazioni. Questa innovazione, come dicevo, è importante, ma può prestarsi a un pericolo: quello che i professori, impegnati talvolta dalla professione, possano eccedere nel richiedere l'aiuto didattico degli assistenti universitari. Già esistono dei casi - non sporadici, quantunque non molto numerosi - di assistenti che tengono lezione al posto del professore. Ad ogni modo io sono favorevole a questa norma, perché l'assistente è così vicino al docente e assiste in modo tale gli studenti nel lavoro di scuola, che la sua attività non può non essere qualificata, sotto un certo profilo, didattica. Si tratta di un riconoscimento che mi pare giusto.

Un'altra innovazione, sempre nell'articolo 3, è che gli assistenti con la qualifica di « aiuto » possono essere chiamati a coadiuvare il professore nella direzione dell'istituto. Di fatto, già lo coadiuvano presentemente, perché il professore delega all'aiuto la parte più pesante. Perciò la norma innova più dal punto di vista formale che sostanziale.

L'articolo 4 si occupa del trattamento economico. Precedentemente l'assistente di ruolo, appena vinto il concorso, entrava nel grado X; passava dopo tre anni al grado IX; poi, dopo sette anni, al grado VIII, compiendo la sua carriera in dieci anni. Questo articolo 4, invece, stabilisce che all'assistente compete la terza classe di stipendio all'atto della nomina; dopo due anni passa alla seconda classe e dopo otto anni alla prima classe. Anche qui in dieci anni l'assistente raggiunge il massimo dello stipendio, ma bisogna considerare che la classe iniziale non corrisponde al grado X, bensì al grado IX, di guisa che si verifica lo slittamento di un grado. Non solo, ma l'assistente che diventa libero docente entro il sesto anno della seconda classe, passa immediatamente alla classe superiore al compimento del sesto anno della seconda classe. Quindi può, per merito, abbreviare la carriera di due anni, passando in otto anni al massimo dello stipendio.

L'articolo 5 tratta degli aiuti. Secondo le norme vigenti, la facoltà o la scuola, su designazione del professore ufficiale della materia, possono nominare « aiuto » uno degli assistenti del professore medesimo. Ora nell'articolo 5 si dispone che può essere nominato anche più di un aiuto. Infatti per le grandi cliniche gli aiuti possono essere necessari in numero maggiore di uno e oggi sono degli assistenti che fanno da « aiuto » senza averne la qualifica formale.

Si stabilisce anche il numero massimo degli assistenti che possono essere nominati aiuti in rapporto al numero complessivo degli assistenti di ogni università, il che rappresenta un freno opportuno, perché noi italiani abbiamo la tendenza ad accrescere le qualifiche; ma se a queste qualifiche non corrisponde una effettiva funzione, non è il caso di abbondare nel concederle.

L'articolo 6 disciplina la posizione dei lettori. Sono quegli assistenti che coadiuvano i titolari di letteratura nello studio delle lingue straniere e della lingua italiana.

Nell'articolo 7 è considerato un altro punto interessante della vita degli assistenti universitari. L'assistente è uno studioso che può arrivare alla cattedra, ma può anche non arrivarvi. È però necessario assicurare una adeguata sistemazione all'assistente universitario, quando il professore lo consiglia a non continuare la via accademica. Questa sistemazione è quella della scuola media. Già oggi per l'articolo 132 del testo unico gli assistenti ordinari possono passare a loro domanda in una cattedra di ruolo della scuola media. In questo articolo 7 è stabilito che la cattedra deve essere della stessa materia o di materia affine, affinità che viene dichiarata dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il Presidente della Repubblica con suo decreto, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro del tesoro,

stabilisce quante cattedre della scuola media vanno destinate agli assistenti universitari, e il numero di esse varierà di anno in anno in rapporto al numero degli assistenti che devono lasciare l'università.

L'articolo 8 si occupa di un problema di cui si discute da tanti anni, cioè quello degli assistenti incaricati. L'assistente attraverso l'incarico si avvicina alla cattedra. Talvolta l'assistente è il migliore coadiutore di un professore, che insegna in una materia fondamentale, come incaricato di una materia strettamente connessa con questa. Non è quindi male che si possa e si debba spesso dare l'incarico di insegnamento all'assistente universitario. Questo incarico viene retribuito. Dice la legge che l'assistente che ha l'incarico in una università che non è la propria, viene messo in congedo senza assegni. In tale posizione può essere collocato a sua richiesta anche nel caso in cui l'incarico gli sia conferito nella stessa università o istituto dove è assistente.

Si tratta di una norma di compromesso tra due esigenze: la prima viene prospettata spesso dalle università, in quanto un assistente, il quale faccia il professore incaricato, è così assorbito dall'insegnamento, da non potere più attendere alla sua funzione di assistente; l'altra è prospettata dagli assistenti stessi, i quali affermano che talvolta può non convenire loro di avere un incarico di insegnamento, perché preferiscono di restare accanto al proprio istituto, dove hanno la possibilità di eseguire ricerche e di lavorare meglio. Quindi l'assistente stesso, su parere del Ministro della pubblica istruzione e del senato accademico, può insegnare soltanto e non conservare il posto di assistente, oppure può conservare il posto di assistente e tuttavia insegnare. In molti casi ınfatti è possibile che l'assistente sia contemporaneamente assistente e professore incaricato, in altri casi è difficile o impossibile.

È una norma, questa, che nell'applicazione avrà bisogno di un certo rigore, perché la tendenza sarà di cumulare le mansioni.

Un'altra modifica contenuta nell'articolo 8 è questa: il congedo non può protrarsi oltre 1 tre anni accademici. La vecchia legge diceva: « non oltre i due anni accademici ».

Nello stesso articolo 8 è previsto il congedo per motivi di studio. Se non erro, si tratta di un'innovazione relativamente recente e molto opportuna. Abbiamo bisogno di rapporti continui con paesi al di là dei nostri confini, proprio per motivi di carattere scientifico. Questi viaggi sono utilissimi non solo

agli assistenti, ma anche allo stesso istituto. So che il Ministro è continuamente pressato per concedere questi congedi agli assistenti. Questi hanno talvolta anche una borsa di studio per andare all'estero; ma le borse non sono sufficienti. Opportunamente quindi il disegno di legge prevede che la borsa si cumula con lo stipendio di assistente. Bisogna del resto considerare che l'assistente lascia a casa una famiglia da mantenere e che egli stesso deve sostentarsi all'estero.

L'articolo 9 parla della cessazione dell'assistentato. A questo proposito ho dei dubbi. Gli assistenti universitari con il decreto del 1948 hanno già conquistato posizioni molto importanti quanto alla stabilità. Infatti l'assistente, che viene disdetto dal professore che non ha più fiducia in lui, può ricorrere alla facoltà; se questa dà parere favorevole al licenziamento, l'assistente ha facoltà di ricorrere al senato accademico; se anche questo emette parere favorevole, l'assistente ricorre al Ministero e al consiglio superiore. È una serie di garanzie per l'assistente contro l'arbitrio che qualche volta si verifica da parte di questo o quel professore. Queste garanzie però creano anche un impedimento notevole ai docenti, che vogliono mutare i loro assistenti, quando non rendano quello che dovrebbero.

Ora l'articolo 9 rende ancora più favorevole la posizione degli assistenti, in forza di un emendamento approvato dal Senato. Il secondo comma dell'articolo 9 diceva: « La proposta di cessazione non può essere formulata se l'assistente non abbia prestato almeno due anni di servizio alle dipendenze del professore ufficiale proponente ». Ed era giusto, perché occorrono un paio di anni perché l'assistente si possa formare e il professore possa formulare un esatto giudizio su di lui.

Ma il Senato ha aggiunto questo comma

« In nessun caso potrà proporsi la cessazione dall'ufficio dell'assistente ordinario che abbia conseguito la libera docenza o sia stato dichiarato maturo in un concorso per cattedra ».

Occorre rilevare che l'assistente può restare nell'istituto fino a 65 anni, mentre i professori di quella cattedra in tutti questi anni probabilmente si alternano. D'altra parte il nuovo professore di solito porta seco il proprio assistente, nel quale ha piena fiducia sia per la funzione di ricerca sia per il metodo didattico. Avverrà allora che tra qualche anno i professori che arriveranno nelle università o negli istituti troveranno degli assistenti che

non solo sono inamovibili, ma che per la loro anzianità hanno acquistato un prestigio forse superiore a quello del professore. Professore e assistente si troveranno allora in una posizione di incompatibilità e ciascuno lavorerà per proprio conto.

Con questa norma si rinuncia ad una parte notevole della fisionomia dell'istituto dell'assistentato. Comprendo che si tratta di un problema al quale è difficile trovare una soluzione che contemperi le esigenze del mandato fiduciario con le esigenze di vita di uomini, che non avrebbero altra via di uscita che quella di passare alla scuola media. Però la soluzione della scuola media esiste e non rappresenta certo una degradazione.

Noi rispettiamo moltissimo i professori di scuola media, anzi consideriamo il passaggio come un passo avanti consentito all'assistente. I professori della scuola secondaria sotto un certo aspetto hanno maggiore importanza dei professori universitari, incidendo direttamente nel campo della cultura generale nei riguardi di una vasta cerchia di giovani.

LOZZA. L'onorevole Ermini vede soltanto il bello della questione!

ERMINI, *Relatore*. Ho già detto che ci possono essere degli arbitri, ma, per evitare qualche arbitrio, si viene ora a creare, a mio modo di vedere, una notevole menomazione della libertà del professore, libertà che fino a prova contraria è indispensabile perché gli studi diano il massimo risultato. L'assistente, che deve coadiuvare il professore nell'opera di ricerca e nell'attività didattica, deve essere persona di completa fiducia del professore stesso.

Ad ogni modo non propongo un emendamento, per evitare il rischio di non far passare la legge. Mi limito ad esprimere la mia perplessità.

L'articolo 10 parla della durata dell'assistentato. Oggi l'assistente che entro dieci anni non consegue la libera docenza, deve lasciare "incarico. L'articolo 10 modifica la norma a favore degli assistenti. Può darsi che la commissione giudicatrice non ritenga di dare la libera docenza all'assistente che concorre ad essa, perché ci sono altri candidati e il numero è limitato per ogni istituto. La Commissione allora può dichiarare che, pur non avendo dato la libera docenza a un assistente, questi può restare come assistente per altri due anni; se nei dodici anni dalla nomina ad assistente l'interessato fa ancora il concorso per la libera docenza, può aspettare fino al tredicesimo anno. Quindi in alcuni casi si può essere assistente fino a tredici anni dalla nomina, anche senza aver conseguito la libera docenza.

L'articolo 11 fissa il limite di età, che passa da 60 a 65 anni.

L'articolo 14 stabilisce che il servizio già prestato in antecedenza viene valutato per quattro anni, con norma analoga a quella già introdotta nella legge relativa ai professori delle scuole medie.

L'articolo 16 parla dei nuovi posti. A questo proposito ringrazio il Ministro per essere riuscito a recuperare 750 posti di assistente, sia pure in cinque anni. Oggi vi sono circa 3.000 assistenti; si tratta quindi di un aumento del 20 o 25 per cento. Comprendo che i bisogni sono infiniti, ma certamente i 750 posti rappresentano un notevole sforzo, di cui deve essere dato atto al Governo.

L'articolo 17 tratta delle indennità. A questo riguardo c'è un miglioramento.

È istituita una indennità mensile di ricerca scientifica per il personale assistente; indennità che per il 1956-57 è piuttosto tenue; per il 1957-58 aumenta; col 1º luglio 1958 diventa sensibile: 20.000 lire mensili per l'assistente ordinario, 15.000 per l'incaricato, 7.500 per lo straordinario. Cosicché l'assistente viene ad avere uno stipendio, compresa questa indennità, di un certo rilievo.

C'è anche una indennità di lavoro nocivo o rischioso per alcune categorie di assistenti. Si è parlato per anni di una assicurazione di questo personale contro i rischi. Questa indennità è vicina alla eventuale assicurazione e mi pare che sia una indennità meritata.

L'articolo 19 parla degli assistenti straordinari. Per costoro oggi il punto debole è quello della retribuzione, talvolta ridicola in alcune università. È stato lasciato finora alle università di stabilire la retribuzione agli assistenti straordinari e alcune università, per avere un numero maggiore di assistenti straordinari – non solo per accontentare i più giovani, ma per rispondere anche alle esigenze dei professori – hanno ridotto gli stipendi a cifre simboliche di 5.000, 6.000, 10.000 lire mensili. La media è sulle 20.000 lire mensili.

Questo disegno di legge stabilisce uno stipendio minimo di 35.000 lire per l'assistente straordinario. A questo vanno aggiunte le indennità di ricerca, cosicché si arriva a 44.000, 45.000 lire mensili.

Ugualmente l'articolo 19 si occupa della retribuzione agli assistenti volontari, che suppliscono gli assistenti straordinari o normali. Le università sono spesso costrette a servirsi degli assistenti volontari, molti dei quali sono ottimi giovani laureati a pieni voti, che compiono lo stesso servizio degli assistenti straordinari. Quindi l'articolo 19 stabilisce che in

alcuni casi si può dare un compenso anche agli assistenti volontari.

PRESIDENTE. Bisogna limitarne il numero.

ERMINI, *Relatore*. Il disegno di legge fissa il numero degli assistenti volontari, però c'è una valvola che può essere pericolosa. Il rettore può a suo giudizio in casi eccezionali andare anche oltre il numero fissato. E io penso che il rettore non potrà resistere, quando il senato accademico lo inviterà ad aumentare il numero dei posti di assistente volontario.

L'articolo 21 tratta delle sanzioni e poi ci sono le norme transitorie, per mettere in relazione la situazione di oggi con quella di domani.

In complesso il provvedimento, sia pure con qualche incertezza che ho denunciato, merita la nostra approvazione. Si esce con esso da una situazione un po' confusa e caotica e si entra in una situazione nuova di chiarezza.

LOZZA. Il comma aggiunto dal Senato all'articolo 9, di cui ha parlato il relatore, nel testo distribuito risulta non stampato ma dattilografato. Siamo sicuri che in sede di coordinamento questo comma rimanga?

MORO, Ministro della pubblica istruzione. Assicuro l'onorevole Lozza che fa parte integrante della legge.

PRESIDENTE. Passiamo al disegno di legge n. 3634.

Il relatore onorevole Tesauro ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TESAURO, *Relatore*. Questo disegno di legge è intitolato: « Ordinamento delle carriere del personale scientifico degli osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano ».

È un provvedimento che sotto un certo profilo viene a sanare e ad integrare una situazione abbastanza tormentata, alla stregua del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 48, ratificato con legge 12 marzo 1953, n. 190.

Nel disegno di legge in esame la disciplina della materia è quanto mai organica, perché riflette anzitutto la determinazione della carriera del personale scientifico degli osservatori astronomici con le relative qualifiche; poi viene disciplinato l'accesso alla carriera, lo svolgimento di essa, l'anticipazione della nomina a primo astronomo nella eventualità del conseguimento della libera docenza - e questo in relazione a tutte le disposizioni che sono state adottate anche per gli assistenti universitari. Poi viene prevista l'anticipazione ad astronomo capo per merito distinto e si applicano, quindi, i criteri validi in genere per tutte le amministrazioni dello Stato, con particolare riferimento a quello che è il personale scientifico. Abbiamo poi la commissione giudicatrice di nomina ministeriale, nomina, però, limitata nella scelta, perché il Ministro deve scegliere tra i direttori degli osservatori e direttori di ruolo e fuori ruolo.

Poi abbiamo la disciplina particolare del'osservatorio vesuviano. Qui si è mantenuta ferma la disciplina già in atto, migliorandola sotto certi aspetti.

Abbiamo finalmente la parte che riflette il personale incaricato, il passaggio agli istituti di istruzione secondaria, che ha particolare importanza, e infine una serie di disposizioni di carattere disciplinare, in cui le innovazioni sono di poco rilievo.

Le norme transitorie riflettono l'inquadramento del personale scientifico degli osservatori astronomici. L'ultima disposizione riflette la copertura della spesa.

Ritengo che il provvedimento debba essere integralmente approvato, con un plauso per questa sistemazione, che è stata così attentamente studiata e così rapidamente portata a termine dal Ministro Moro.

LOZZA. Si parla di aiuto astronomo, astronomo, primo astronomo, astronomo capo. Vorrei sapere la differenza tra queste qualifiche.

TESAURO, *Relatore*. È un mezzo per dare uno sviluppo alla carriera di queste persone che si sacrificano.

LOZZA. Mi rendo conto.

PRESIDENTE. Passiamo al disegno di legge n. 3637.

Il relatore, onorevole Trabucchi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TRABUCCHI, *Relatore*. Questo disegno di legge è intitolato: « Disposizioni relative al personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione superiore ».

Fino ad ora le università avevano una completa autonomia amministrativa e dovevano anche provvedere al personale non insegnante addetto alle università stesse. Successivamente, però, si è manifestato con piena evidenza il fatto che le università non avevano mezzi sufficienti per sostenere il grosso impegno di provvedere autonomamente al numeroso personale non insegnante e, man mano, si è vista la necessità che lo Stato intervenisse direttamente. Oggi, col dispositivo di legge che stiamo per esaminare e, spero, per approvare, si viene a dare un forte aiuto alle università, nel senso che passeranno allo Stato tutti quei componenti del personale di segreteria, tecnico, inserviente degli istituti universitari e delle cliniche, che erano stati assunti con grosso impegno finanziario, per adempiere alle necessità più urgenti. Tutto questo

personale quando abbia una determinata anzianità, passa nei ruoli transitori che sono già istituiti.

Molte altre innovazioni porta il dispositivo di legge che stiamo per esaminare. Per esempio sono previste speciali convenzioni tra lo Stato e le università per provvedere al personale infermieristico, mediante accordi con alcune organizzazioni, come la Croce Rossa italiana, scuole professionali, ecc., che possono fornire questo personale.

Una innovazione molto importante riguarda il personale salariato non di ruolo che opera in servizio presso le università e istituti di istruzione superiore (articolo 12). Finora questo organico di operai addetti ai vari servizi delle università non era previsto. Invece, per le necessità che si erano venute manifestando, la maggior parte delle università avevano assunto questi salariati con varie mansioni assolutamente necessarie di manutenzione e di piccoli lavori tecnici.

Ora questi operai già in servizio presso le università vengono a costituire un contingente di salariati statali non di ruolo ufficialmente riconosciuto.

Altri dispositivi importanti riguardano la possibilità di riscatto dei servizi precedentemente prestati agli effetti della pensione del personale, la costituzione delle commissioni di disciplina. Una volta queste commissioni erano presiedute dal rettore e costituite da altri due professori. Ora diventano indipendenti dal rettore, e sono costituite da tre professori di ruolo e presiedute dal più anziano di questi tre. Così vengono sganciate le commissioni di disciplina dall'intromissione del rettore, al quale spetta di promuovere i provvedimenti; altrimenti sarebbe la stessa persona a sovrintendere alla commissione e a decidere in proposito.

La somma che lo Stato viene a spendere per tutto questo inquadramento è di un miliado di lire annue. È una somma grossa, ma utile, perché questa nuova sistemazione contribuirà fortemente al buon andamento e allo sviluppo delle nostre università. Propongo quindi alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo al disegno di legge n. 3636, del quale io stesso sono relatore.

Il disegno di legge si intitola: « Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari ».

In realtà il disegno di legge ha un contenuto più ampio, in quanto non solo tratta dello stato giuridico ed economico dei professori universitari, ma aumenta notevolmente i contributi alle università per il funzionamento ordinario, nonché le somme globali spese per gli incarichi.

L'ordinamento della carriera dei professori di ruolo non subisce notevoli variazioni, ad eccezione dell'ultimo grado, quello che oggi è diventato coefficiente 970, al quale si passa, non più a ruolo chiuso, ma a ruolo aperto. Però il professore straordinario comincia con il coefficiente 402 e passa solo dopo tre anni di servizio al 500. Tuttavia ritengo che questa tabella vada conservata, pur rilevando come si svolga cautamente la carriera dei professori universitari, i quali non mi pare che da questo punto di vista abbiano fatto richieste, all'infuori dell'accesso al grado III, soddisfazione che è stata loro concessa.

Nelle norme sullo stato giuridico dei professori di ruolo, non ci sono stati mutamenti notevoli; si è solo precisato opportunamente qualche cosa. Cioè all'articolo 5 il Senato, modificando il disegno di legge, ha meglio precisato che i professori di ruolo sono inamovibili dall'ufficio e dalla sede e non sono tenuti a presentare giuramento. Questo avveniva di già, ma non ritengo inutile la precisazione.

I professori, come sempre, entrano in ruolo mediante pubblico concorso e la loro carrieva è diversa tra professore straordinario e
professore ordinario. Per il passaggio da
straordinario a ordinario occorre una seconda
prova e, cioè, dopo tre anni il professore è
sottoposto al giudizio di una commissione per
la nomina ad ordinario in base alle vigenti
disposizioni. Credo che sia utile per il buon
livello della preparazione universitaria, l'aver
stabilito questo secondo traguardo, perché lo
straordinario non si adagi troppo sugli allori
della vittoria.

Il professore ha l'obbligo della residenza e dell'insegnamento, anche se ha aiuti, assistenti o lettori. Nel caso di discipline biennali o triennali, il professore può essere richiesto e, in tal caso, ne ha l'obbligo di impartire oltre all'insegnamento annuale anche un secondo insegnamento annuale senza retribuzione.

Quindi lo stato giuridico dei professori risponde alle esigenze dell'università, senza toccare la dignità dell'insegnamento, la cui libertà è riconfermata in questo disegno di legge.

Dal punto di vista economico, viene conservata ai professori una indennità di ricerca scientifica. Per l'esercizio finanziario 1956-57 tale indennità è di lire 9.000 per i professori straordinari, di lire 11.000 per gli ordinari,

di lire 5.500 per gli incaricati. Per l'esercizio finanziario 1957-58 è di lire 28.000 per gli straordinari, lire 33.000 per gli ordinari, di lire 16.500 per gli incaricati. Dal 1º luglio 1958 questa indennità viene corrisposta per i dodici mesi dell'anno, mentre per il periodo anteriore è corrisposta soltanto per dieci mesi. Sempre dal 1º luglio 1958 ai professori che non svolgano privatamente alcuna attività professionale retribuita, l'indennità di ricerca scientifica è corrisposta nella misura di lire 45.000 se ordinari e straordinari, di lire 33.000 se incaricati.

Sono molto importanti le disposizioni relative agli incarichi di insegnamento. La questione degli incarichi è stata sempre una di quelle questioni più complesse e difficili dell'ordinamento universitario. L'aumento dei professori di ruolo, che pure è previsto in questo disegno di legge, tende non solo a creare in certe facoltà condizioni migliori di vita della facoltà stessa, ma anche a ridurre il più possibile l'insegnamento degli incaricati. A questo proposito il disegno di legge mira a riassorbire quegli incarichi di materie complementari, che pur avendo a volte scarso valore si erano troppo estesi negli ultimi anni. L'articolo 21 stabilisce così che la spesa per gli incarichi di insegnamento è a carico dello Stato e che a questo scopo viene stanziata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 2.500.000.000, in modo da fissare un limite oltre il quale non si può andare.

Anche per gli incaricati ci sono dei miglioramenti di carriera, per quanto si cerchi di restringere giustamente il numero degli incaricati stessi.

Di grande interesse sono alcune norme che non rispondono direttamente al titolo del disegno di legge. È importantissimo l'aumento di un miliardo per l'esercizio 1958-59 e di un miliardo e 500 milioni per l'esercizio successivo, del contributo ordinario dello Stato per il funzionamento delle università. Se non ricordo male, in seguito alla legge Ermini il contributo era di un miliardo e 200 milioni. Perciò questo contributo oggi viene più che raddoppiato, in modo che le università potranno far funzionare in maniera adeguata gli istituti scientifici, le cliniche, i gabinetti, le biblioteche. Rimane sempre nel bilancio il contributo straordinario di due miliardi, che è diventato ordinario per consuetudine.

La carriera dei professori termina a 70 anni. Rimane però fissato ancora fino a 75 anni il periodo di fuori ruolo. I professori, infatti, al compimento dei 70 anni vengono

collocati per cinque anni fuori ruolo e al 75° anno vengono collocati a riposo. Questi limiti, che sono già quelli attuali, sono stati mantenuti e una ulteriore estensione avrebbe recato gravi inconvenienti soprattutto per i giovani che iniziano la loro carriera, già così difficile.

Queste sono le norme principali del disegno di legge. A queste si aggiunge un'altra norma di carattere importante: l'aumento di 50 posti previsto originariamente dal disegno di legge, è stato portato a 150 posti dal Senato. Questi 150 posti di ruolo, divisi in cinque anni, vengono destinati per il 50 per cento alle facoltà scientifiche e per il 50 per cento alle altre facoltà. Ritengo che questa espansione, anche se non notevolissima, rappresenti tuttavia un incremento più che rispettabile.

L'aumento di 150 posti di ruolo è il più ingente che si sia verificato in questi anni. Nessun altro è stato così notevole. Attualmente sono 1.809 i posti di professore di ruolo, per cui l'aumento si aggira intorno al 10 per cento.

L'università ha, così, conseguito, in relazione alle possibilità finanziarie, dei notevoli miglioramenti non solo per il personale, ma anche per la sua organizzazione, e di questo va data lode al Ministro Moro, che, come professore, ha compreso appieno i bisogni delle università e ha fatto lo sforzo massimo per soddisfarli. Se a questo si aggiunge il disegno di legge per gli assistenti e gli altri di cui abbiamo preso conoscenza, bisogna dire che questo sforzo di natura finanziaria, morale e tecnica compiuto in questo momento è veramente notevole. Cosicché a noi si impone il dovere di approvare rapidamente questi disegni di legge, affinché, diventati leggi, possano subito entrare in applicazione.

Passiamo ora al disegno di legge n. 3630. L'onorevole Caroma ha facoltà di svolgere la sua relazione, in sostituzione dell'onorevole Trabucchi.

CARONIA, Relatore. Questo disegno di legge è intitolato: « Estensione dell'indennità di profilassi, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310, a favore del personale tecnico, infermiero. ostetrico, ausiliario e portantino di ruolo e non di ruolo delle università e degli istituti di istruzione superiore e istituzione della indennità di servizio notturno a favore di detto personale e del personale tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo degli osservatori astronomici ».

È un disegno di legge assai chiaro ed anche giusto. C'è soltanto da lamentare che arrivi con ritardo, poiché è più che equo dare a

questo personale che è esposto a malattie contagiose e ad infortuni una modestà indennità come riconoscimento del rischio che corre e del lavoro delicato che compie.

Propongo quindi che il disegno di legge sia senz'altro approvato nella sua integrità e contemporaneamente esprimo il mio più vivo compiacimento al Ministro, che ha avuto tanta comprensione da provvedere a un reale bisogno di questi lavoratori.

PRESIDENTE. Nel dichiarare aperta la discussione generale, comunico che sono pervenuti i pareri favorevoli della IV Commissione finanze e tesoro sui disegni di legge che stiamo esaminando.

TESAURO, Relatore. Debbo dire poche parole per illustrare un ordine del giorno che presento alla Commissione. Noi siamo grati al Ministro per avere assegnato alle università nuovi posti di ruolo e ci rimettiamo indubbiamente a lui per la valutazione ampiamente discrezionale delle specifiche assegnazioni. Il mio ordine del giorno vuole però sottolineare una particolare situazione che si riferisce a quattro o cinque posti di ruolo in tutto. Certe università, avendo delle convenzioni per alcune cattedre, non possono pretendere dagli enti che sono intervenuti un aumento dei contributi; nello stesso tempo il Ministero blocca l'assegnazione di posti. Fino a questo momento sono stati trovati degli espedienti per superare l'inconveniente e si è determinata una situazione assai difficile. Per esempio è in corso l'attribuzione di una cattedra di diritto e procedura civile all'università di Pavia. Pur avendo la facoltà fatto la proposta, vi sono notevoli difficoltà per il suo accoglimento. La questione riguarda, anche l'università di Perugia.

Col mio ordine del giorno raccomando di tenere presente tra le tante esigenze anche questa delle università che non hanno nessun mezzo per fare aumentare i contributi.

Un altro ordine del giorno ho presentato per gli assistenti universitari straordinari, che abbiano almeno venti anni di servizio e che abbiano conseguito la libera docenza, ma che sono scaduti per ragioni non disciplinari nello scorso ottobre. Col mio ordine del giorno raccomando di tener presente questa situazione che non si è potuta risolvere in sede di provvedimento generale.

PINO. Desidero un chiarimento sull'articolo 4 del disegno di legge n. 3635. Al secondo comma è detto che, all'atto della nomina in ruolo, è attribuita agli assistenti ordinari la terza classe di stipendio; dopo due anni di servizio la seconda classe di stipendio. Se pero il giudizio della facoltà o scuola è sfavorevole, detti assistenti sono mantenuti in servizio conservando la terza classe di stipendio per altri due anni solari, al termine dei quali, ove il nuovo giudizio non sia favorevole, cessano dal servizio.

Mi pare che la norma sia eccessivamente rigorosa.

ERMINI, *Relatore*. Anche per 1 professori è così.

MORO, Ministro della pubblica istruzione. Anche nella scuola secondaria, dopo due anni di prova non riuscita, il professore viene mandato via. Anzi, qui si ammette che l'assistente resti altri due anni. I primi due anni sono di straordinariato, che equivale alla prova.

PINO. Un altro chiarimento vorrei sull'articolo 8. L'assistente al quale sia conferito un incarico retribuito d'insegnamento presso altra università o istituto d'istruzione superiore è collocato in congedo senza assegni. In tale posizione può essere collocato a sua richiesta anche nel caso in cui l'incarico sia conferito nella stessa università o istituto. In entrambi i casi il congedo non può protrarsi oltre i tre anni accademici.

La disposizione non mi pare chiara.

ERMINI, *Relatore*. È chiarissima. Nel primo caso si tratta di assistente che, avendo un incarico presso altra università, viene messo in congedo senza assegni. Nel secondo caso di assistente incaricato nella propria università: egli viene messo in congedo se lo chiede. Nell'uno e nell'altro caso lo stipendio di incaricato è quello indicato dalla legge.

LOZZA. Il gruppo comunista della Camera condivide pienamente l'atteggiamento tenuto di fronte a questi provvedimenti dal gruppo comunista del Senato. Tiene conto delle richieste avanzate e dei risultati ottenuti e di quello che ancora si dovrà ottenere nell'avvenire. Non ripetiamo qui, in questa sede, le richieste e votiamo a favore, pur mantenendo le riserve che sono state fatte nell'altro ramo del Parlamento, in quanto teniamo conto della buona volontà di riorganizzazione e che si viene in parte a sanare e a riconoscere una situazione, che era diventata di grave disagio. Però constatiamo anche la provvisorietà di molte disposizioni e una certa confusione. Se ci fosse stato il tempo per studiare armonicamente tutta la situazione della scuola, molte anomalie sarebbero state eliminate.

Noi ci compiacciamo che gli assistenti e i professori universitari abbiano quella che è chiamata indennità di ricerca scientifica anche per i mesi in cui non fanno ricerche e forse si riposano; ma agli insegnanti elementari e secondari questo non è stato dato, e l'indennità extra-tabellare è stata loro riconosciuta soltanto da 10 a 11 mesi.

Consideriamo poi strane le tabelle per gli osservatori astronomici. Si deve stare attenti a non cadere nel ridicolo, perché per tali istituti i coefficienti avrebbero dovuto essere due, cioè il primo per il periodo di prova e l'altro per il secondo periodo. Se fosse stato portato questo concetto anche nella scuola elementare, avremmo avuto l'aiuto maestro, il maestro principale, il maestro capo.

PRESIDENTE. Ma nell'osservatorio c'è effettivamente il dirigente dell'osservatorio!

LOZZA. Capisco che ci sono delle ragioni economiche, ma si sarebbe dovuta sistemare la situazione tabellare con una visione omogenea rispetto a tutta la scuola. Ad ogni modo io penso che ci si potrà arrivare in avvenire, perché ogni cosa si deve considerare come provvisoria e ogni sistemazione di legge e un passo per la sistemazione futura e per il progresso che deve esserci in ogni cosa e quindi anche nelle situazioni giuridiche.

Noi diamo quindi il nostro voto favorevole, perché, pur considerando che non si è tenuto conto di alcune esigenze avanzate, particolarmente per l'aumento dei posti dei professori universitari, sappiamo tuttavia che le esigenze giuste, sostenute da noi, riusciranno a farsi valere in seguito. Votiamo adesso, per riprendere la battaglia democratica nel momento opportuno.

BADALONI MARIA, Voglio dire due cose assolutamente innocenti. Prima di tutto mi rallegro col Ministro che in così breve tempo è riuscito a risolvere questioni che da tanto tempo erano insolute; e questo va anche a compenso della permanente recriminazione circa il nostro stato giuridico. Mi rallegro e voto volentieri, anche perché non solo come deputato, ma anche come insegnante prevedo i futuri sviluppi di questa legge. Io penso che quello che si fa adesso per l'università debba in seguito estendersi anche alla scuola elementare; anzi mi auguro e faccio il volto che il miglioramento della scuola universitaria predisponga anche i professori universitarı – a parte i presentı – ad una sempre maggiore comprensione e obiettività, ricordando tra l'altro quando erano insegnanti in altri gradı della scuola.

Mi rallegro anche della soddisfazione morale dello svolgimento della carriera a ruolo aperto; mi auguro che anche i maestri e i professori possano avere in futuro questa soddisfazione dell'apertura del ruolo e anche l'al-

tra dell'indennità per l'intero anno invece di undici mesi.

In secondo luogo desidero esprimere un particolare compiacimento per quello che si è fatto in favore degli assistenti universitari per uno sviluppo soddisfacente di carriera, perché essi non solo sono di aiuto per il professore universitario, ma anche di affiancamento per gli studenti. Si potrà così fare dell'università quell'alta scuola che essa deve essere.

Con questi voti e dichiarazioni, dichiaro che noi voteremo volentieri questi disegni di legge.

CARONIA, *Relatore*. Mi riferisco al disegno di legge n. 3636, e, considerando che non è opportuno, data l'urgenza, presentare degli emendamenti, propongo un ordine del giorno che credo possa essere accolto dalla Commissione. Riguarda un atto di giustizia da cui sono esclusi soltanto i professori universitari ed è inteso ad impegnare il Ministro affinché il primo classificato nei concorsi a cattedre universitarie occupi di diritto la cattedra messa a concorso.

PRESIDENTE. Bisognerebbe mettere anche l'obbligo, perché molte volte è il professore che non vuole andare nella cattedra che ha vinto.

MORO, Ministro della pubblica istruzione. Abbiamo fatto una riserva per la emanazione di nuove norme, nel senso che le disposizioni attuali restano in vigore, ma si auspica una riforma in questo senso.

CARONIA. Prego l'onorevole Presidente di voler modificare l'ordine del giorno nel senso di precisare anche l'obbligo di occupare la cattedra.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Per la mia parte, sicuro di interpretare il pensiero di tutti i colleghi della Commissione, esprimo la più viva soddisfazione per questo gruppo di leggi, che giunge oggi all'approvazione definitiva dopo un iter così breve. Esso testimonia la solerzia e l'attenzione del Governo nei riguardi di un problema la cui soluzione era stata lungamente attesa dall'università italiana in tutti i suoi settori e che noi avevamo auspicato nella relazione al bilancio nell'ottobre scorso. Ne diamo merito al Governo e in particolare al solerte ministro della pubblica istruzione. Se si provvederà con altrettanto spirito al finanziamento della ricerca scientifica nelle università, potremmo dire che anche l'altra parte delle nostre aspirazioni in sede di bilancio sarà appagata nel quadro della realizzazione.

MORO, Ministro della pubblica istruzione. Qualche cosa in questi provvedimenti si è fatto anche sotto questo aspetto.

MALAGUGINI. Ritengo inutile ripetere le osservazioni che i compagni del mio gruppo hanno fatto al Senato. E poiché sopra ogni altra considerazione prevale quella del tempo che urge e della necessità che i provvedimenti entrino presto in applicazione, dichiaro che il mio gruppo voterà a favore, senza proporre alcun emendamento.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli dei singoli disegni di legge, do lettura degli ordini del giorno a me pervenuti.

Cı sono anzitutto due ordini del giorno a firma dell'onorevole Tesauro:

- « La VI Commissione della Camera dei deputati fa voti al Ministro della pubblica istruzione perché esamini il problema di estendere le disposizioni di cui alla legge in corso di approvazione agli assistenti straordinari che abbiano prestato almeno 20 anni di servizio, abbiano conseguito la libera docenza e siano scaduti, non per ragioni disciplinari, entro il 31 ottobre 1957 », e
- « La VI Commissione della Camera dei deputati fa voti al Ministro della pubblica istruzione perché nella assegnazione dei posti di ruolo tenga in modo particolare presente la situazione delle università che hanno cattedre convenzionate e non possano ottenere la rivalutazione dei contributi da parte degli enti che hanno stipulato la convenzione ».

Do lettura poi dell'ordine del giorno firmato dall'onorevole Caronia:

« La VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati fa voti che venga al più presto con opportuno disegno di legge emanata la norma che il primo classificato nei concorsi a cattedra universitaria occupi di diritto e d'obbligo la cattedra messa a concorso ».

C'è quindi l'ordine del giorno firmato dagli onorevoli Pino, Lozza e Marangone Vittorio:

« La VI Commissione della Camera dei deputati (Istruzione e belle arti), considerata la dizione dell'ultimo comma dell'articolo 16 del disegno di legge – Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari (3635) – fa voti al Ministro della pubblica istruzione, perché voglia tenere presente la necessità di posti di ruolo di assistente ordinario nelle facoltà di medicina veterinaria ».

Ed infine ecco l'ordine del giorno firmato dagli onorevoli Lozza, Pino e De Lauro Matera Anna:

- « La VI Commissione della Camera, considerando l'inadeguatezza degli attuali ruoli organici del personale amministrativo, tecnico e subalterno delle università ed istituti di istruzione superiore, invita il Governo a predisporre:
- 1°) l'ampliamento dei ruoli organici per tutto il personale non insegnante delle università,
- 2°) l'istituzione di un ruolo della carriera di concetto distinto da quello delle ragionerie per il personale amministrativo in possesso del titolo di studio adeguato;
- 3°) l'istituzione della qualifica di direttore di ragioneria con funzioni ispettive (ex grado VI);
- 4º) il passaggio tra il personale della carriera esecutiva (tecnica ed amministrativa) degli ausiliari di ruolo invalidi di guerra che svolgono mansioni superiori e sono in possesso dei requisiti richiesti dall'attuale ordinamento (titolo di studio e mansioni) ».

FRANCESCHINI FRANCESCO. Non ho presentato alcun ordine del giorno su un argomento che credo pero raccolga l'unanime consenso dei componenti la Commissione.

Nella disciplina degli esami di maturità e di abilitazione, è necessario riportare l'intervento del professore universitario di ruolo come era un tempo, quando era punto d'onore partecipare alle Commissioni di esame di maturità e di abilitazione.

Vorrei pregare fosse fatto il possibile perché, a cominciare da questo anno, questa nobilissima funzione di ponte, sia affidata in modo particolare all'opera, all'intervento e alla discrezione del professore universitario titolare.

PRESIDENTE. Il professore di grandi università non può fare gli esami di Stato.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Nei limiti del possibile. Vorrei dire che il minor male è forse rappresentato dal rimandare gli esami universitari piuttosto che rinunciare all'incarico di presiedere le commissioni di maturità e di abilitazione.

MORO, Ministro della pubblica istruzione. Mi associo ed accetto.

PITZALIS. Sarebbe veramente aspirazione unanime che i professori di università presiedessero le commissioni degli esami di abilitazione e di maturità, ma bisogna tener conto di quello che in effetti si verifica: che i professori di università non vanno volentieri a

presiedere le Commissioni. Quanto è stato detto, quindi, esprime una aspirazione che non muta l'andamento dell'esame di Stato quale è ora, per cui si prende un libero docente ad esempio, in oceanografia, per presiedere agli esami di maturità classica.

Occorre tener presente che gli impegni di un professore di università, superano di molto le sue possibilità di lavoro. Occorre trovare un'altra soluzione. Ritengo che la presidenza della Commissione di maturità classica possa essere benissimo garantita con la presenza di un preside capace ed anziano che faccia effettivamente il presidente della Commissione, evitando così che si scomodino professori di petrografia o di oceanografia per figurare simbolicamente in queste commissioni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e prego l'onorevole Ministro di voler prendere la parola.

MORO, Ministro della pubblica istruzione. Ringrazio i colleghi che hanno voluto portare la loro adesione a questi disegni di legge, adesione che non è meno gradita per essere accompagnata da alcune riserve. Anche il Governo non ritiene di avere, con detti disegni di legge, completamente risolto il problema delle università. È, questo, un problema molto più grande alla risoluzione del quale dovrà essere applicata, come suo compito urgente, la prossima legislatura.

I disegni di legge di cui trattasi sono stati presentati come disegni di legge di emergenza che, però, hanno una loro importanza ed organicità e risolvono almeno alcuni importanti problemi della vita universitaria.

Da detti disegni di legge, traggono vantaggio tutte le categorie dei docenti, vengono alleviate le università dai residui oneri che su di esse gravavano per personale assunto fuori dei ruoli organici, viene ad esse assicurato un sensibile aumento del contributo ordinario, vengono stabiliti notevoli aumenti nei posti di professore e di assistente e consolidata la garanzia della libertà di insegnamento e di ricerca

Ritengo, per questi motivi, che i disegni di legge meritino l'approvazione che è stata loro assicurata e di questa approvazione sono grato a tutti i gruppi parlamentari che in tal senso si sono impegnati.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno di cui l'onorevole Presidente ha dato testè lettura, li accetto tutti come raccomandazioni.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno riflettente il riordinamento dei ruoli organici del personale amministrativo e tecnico della università, faccio notare che il disegno di legge iniziale, già conteneva un aumento dei ruoli organici che venivano integrati nel numero delle unità che ora vengono sistemate nei ruoli transitori. Il Ministero del tesoro, tuttavia, ha giustamente fatto osservare che l'aumento dei ruoli organici è un problema che interessa tutte le amministrazioni e che non si riteneva, quindi, di poterlo affrontare nel modo proposto. Ciò non vuol dire che esso non debba essere affrontato. Il Governo si rende conto che i ruoli del personale amministrativo e tecnico delle università sono ruoli insufficienti, tanto è vero che il Senato, con il consenso del Governo, ha introdotto la disposizione per la quale questo personale può essere sostituito quando cessi, comunque, il servizio. In tal modo, non si arriva ad avere un ruolo ordinario, ma si assicura la permanenza in servizio del contingente di personale ritenuto necessario per il buon funzionamento delle universītā.

Così pure terrò conto di quanto si richiede per gli assistenti straordinari e ciò sebbene si tratti di posizioni estremamente particolari. Già nel disegno di legge interessante gli assistenti sono introdotte norme di carattere transitorio proprio per casi particolarissimi.

Nella difficile assegnazione dei posti di ruolo accetto di tener presente le università che hanno posti convenzionati non rivalutati. È una questione molto complessa e tra i tanti criteri ci sarà questo. Escludo che ci siano segnalazioni per l'assegnazione dei posti di ruolo.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Caronia, sono d'accordo che tutta la materia dei concorsi vada riesaminata. Vi sono punti assai oscuri che determinano situazioni ingiuste. Terrò quindi presente quanto segnalato dall'onorevole Caronia.

PRESIDENTE. Passiamo all'approvazione di disegni di legge, di cui si è congiuntamente discusso, cominciando dal disegno n. 3630.

Poiché non sono stati presentati emendamenti darò lettura degli articoli, che porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

A favore del personale tecnico di ruolo (in esso compresi gli infermieri e le ostetriche) ed ausiliario di ruolo (in esso compresi i portantini), nonché di quello assunto ai sensi degli articoli 22-bis e 26-bis del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, in servizio presso le Università e gli Istituti di istruzione supeziore ed addetto alle cattedre, istituti e cliniche di cui ad apposita tabella, da stabilirsi

con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, è estesa la indennità di profilassi di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310.

Detta indennità non è cumulabile con qualsiasi altro compenso o trattamento corrisposto, anche sotto altra denominazione, a titolo di rischio professionale per contagio od infortunio.

(È approvato).

## ART. 2.

A favore del personale di cui al precedente articolo nonché di quello tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo addetto agli Osservatori astronomici, è istituita una indennità di lavoro notturno per servizio di otto ore prestato dalle ore 22 alle ore 6, nella misura di lire 350 per notte.

La suddetta indennità non è cumulabile, per gli stessi periodi di servizio, con i compensi orari per lavoro straordinario.

(È approvato).

## ART. 3.

La presente legge ha effetto dal 1º giugno 1958.

Al maggior onere di lire 13.500.000 derivante dall'applicazione della legge stessa per l'esercizio finanziario 1957-58, sarà fatto fronte mediante diminuzione di pari importo nel capitolo 162 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà, al termine della seduta, votato a scrutinio segreto.

Passiamo agli articoli del disegno di legge n. 3634, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

I ruoli organici del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano di cui alla tabella B annessa alla legge 8 agosto 1942, n. 1145, modificata con il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 481, ratificata con la legge 21 marzo 1953, n. 190, sono sostituiti con quelli stabiliti nelle tabelle A e B annesse alla presente legge.

La ripartizione del personale scientifico tra i vari Osservatori astronomici è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione secondo le esigenze del servizio.

(E approvato).

## CAPO I.

## OSSERVATORI ASTRONOMICI

## ART. 2 E TABELLA A.

La carriera del personale scientifico degli Osservatori astronomici comprende le qualifiche di aiuto-astronomo, astronomo, primo astronomo e astronomo capo cui corrispondono i coefficienti di stipendio indicati nella tabella A annessa alla presente legge.

TABELLA A.

## RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE SCIENTIFICO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI

	Goefficiente										Stipendio annuo lordo	Qualifica —	Posti		
<b>5</b> 00										L.	1.500.000	Astronomo Capo			
402										))	<b>1.2</b> 06.000	Primo astronomo	N.	43	
325								,		n	975.000	Astronomo (	11.	10	
271										<b>»</b>	813.000	Aiuto astronomo			
												Totale dei posti	N.	43	

#### ART. 3.

## (Accesso alla carriera).

Gli aiuti-astronomi sono assunti a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami fra laureati in matematica, fisica, fisica-matematica, ingegneria o in discipline nautiche.

Gli esami consistono in due prove di cui una scritta ed una orale, eventualmente integrate da uno o più esperimenti o esercizi pratici o grafici. I candidati dovranno inoltre dare dimostrazione di buona conoscenza di due lingue straniere così da intendere correntemente un'opera scritta in quelle lingue sulle materie attinenti al concorso.

I candidati potranno produrre i titoli scientifici di cui siano eventualmente in possesso; ai titoli stessi è riservato un punteggio non eccedente il 25 per cento del totale dei punti.

Alla copertura dei posti vacanti nel ruolo del personale scientifico degli Osservatori astronomici potrà provvedersi anche mediante trasferimento nella qualifica di aiuto-astronomo di assistenti di astronomia o di materie matematiche delle Università.

(E approvato).

## ART. 4.

## (Svolgimento della carriera).

Gli aiuti-astronomi sono nominati per un anno solare e sulla proposta del proprio direttore, confermati di anno in anno. Dopo almeno un biennio di lodevole servizio, essi possono conseguire, su proposta del direttore, la stabilità nell'ufficio. Gli aiuti-astronomi nominati stabili conseguono la qualifica di astronomo.

Gli astronomi conseguono, a ruolo aperto, le qualifiche di primo astronomo e di astronomo capo rispettivamente dopo la permanenza effettiva di sette anni nella qualifica di astronomo e di dieci anni in quella di primo astronomo.

Ai fini del computo della anzianità di servizio, prevista dal precedente comma, non si tien conto degli anni di servizio per i quali sia stato riportato un giudizio complessivo inferiore a «buono » né dei periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso della anzianità di servizio.

I passaggi di qualifica di cui al presente articolo sono subordinati al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione sulla base di un motivato rapporto sull'attività scientifica svolta e sulla diligenza in servizio, predisposto dal rispettivo direttore di osservatorio.

(È approvato).

#### ART. 5.

(Anticipazione della nomina a primo astronomo per conseguita libera docenza).

Il periodo di permanenza nella qualifica di astronomo, previsto nel precedente articolo 4 per il conferimento della qualifica di primo astronomo, è ridotto per non più di tre anni a favore di coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza in astronomia o in materia ritenuta strettamente affine, anteriormente al compimento del quarto anno di permanenza nella qualifica di astronomo.

Per coloro che conseguano la libera docenza dopo il quarto anno di permanenza nella qualifica di astronomo, il passaggio alla qualifica di primo astronomo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decreto di conferimento della libera docenza.

(E approvato).

## ART. 6.

## (Anticipazioni della nomina ad astronomo capo per merito distinto).

Il periodo di permanenza nella qualifica di primo astronomo previsto dal precedente articolo 4 per il conseguimento della qualifica di astronomo capo è ridotto per non più di 3 anni per i vincitori di concorso per merito distinto.

Il concorso per merito distinto è per esami e per titoli.

Esso è indetto annualmente entro il 31 dicembre per una aliquota di posti pari ad un quarto del numero dei primi astronomi che al 1º gennaio successivo abbiano almeno 7 anni di permanenza nella qualifica.

Il concorso può essere indetto anche quando il personale che si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma risulti in numero inferiore a quattro ma non a due.

La Commissione giudicatrice dispone di 100 punti dei quali almeno 75 sono riservati alle prove di esame e 25 ai titoli.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, in ordine di merito, e in numero non superiore a quello dei posti da conferire, i concorrenti che abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore agli 8/10.

Il concorso non può essere ripetuto da coloro che abbiano riportato nella prova di esame una votazione inferiore a quella prevista nel precedente comma.

Al concorso di cui al presente articolo possono partecipare i primi astronomi che si trovino a non più di 3 anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il conseguimento della qualifica di astronomo capo ed abbiano riportato nell'ultimo triennio giudizio complessivo di «ottimo».

(È approvato).

#### Авт. 7.

(Composizione delle Commissioni giudicatrici).

La Commissione giudicatrice del concorso per l'assunzione a posti di aiuto astronomo è composta di 5 membri nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, di cui 3 sono scelti fra i direttori degli Osservatori e professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia e 2 fra i professori di ruolo e fuori ruolo di materia affine, di cui uno del ramo fisico e uno del ramo matematico.

La Commissione giudicatrice del concorso per merito distinto è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione su designazione unanime, o a maggioranza, dei direttori degli Osservatori astronomici e professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia.

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano fra loro, o con alcuno dei candidati, parenti o affini sino al 4º grado incluso.

(È approvato).

#### CAPO II.

## OSSERVATORIO VESUVIANO

ART. 8 E TABELLA B.

La carriera del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano comprende le qualifiche di aiuto ricercatore, ricercatore, primo ricercatore e ricercatore capo, cui corrispondono i coefficienti di stipendio indicati nella tabella *B* annessa alla presente legge.

## TABELLA B.

## RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE SCIENTIFICO DELL'OSSERVATORIO VESUVIANO

Coefficiente —										Stipendio annuo lordo	Qualifica —	Posti		
500									L.	1.500.000	Ricercatore Capo	N.	1	
402									<b>»</b>	1.206.000	Primo ricercatore			
325									))	975.000	Ricercatore	»	2	
271									»	813.000	Aiuto ricercatore			
											Totale dei posti	N.	3	

(L'articolo e la tabella sono approvati).

# ART. 9. (Accesso alla carriera).

Gli aiuti ricercatori sono assunti in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami fra laureati in fisica, fisica-matematica, scienze geologiche, scienze naturali, chimica o ingegneria.

Gli esami consistono in due prove, di cui una scritta e l'altra orale: i candidati dovranno inoltre dare dimostrazione di buona conoscenza di due lingue straniere così da intendere correntemente un'opera scritta in quelle lingue sulle materie attinenti al concorso.

I candidati potranno produrre i titoli scientifici di cui siano eventualmente in possesso; ai titoli stessi è riservato un punteggio non superiore al 25 per cento del totale dei punti.

(È approvato).

## ART, 10.

(Svolgimento della carriera).

Per lo svolgimento della carriera del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano fino alla qualifica di primo ricercatore si osservano le norme previste dalla presente legge per

il corrispondente personale degli Osservatori astronomici.

Ai fini della riduzione del periodo di permanenza nella qualifica di ricercatore per il passaggio alla qualifica di primo ricercatore, la libera docenza deve essere conseguita in fisica terrestre o in materia ritenuta strettamente affine

Il posto di ricercatore capo è conferito mediante concorso per titoli ed esami da espletare tra i primi ricercatori con almeno 7 anni di anzianità nella qualifica.

Al concorso di cui al precedente comma possono essere ammessi anche gli assistenti di ruolo delle Università e degli Istituti superiori assegnati alle cattedre di fisica terrestre aventi almeno 8 anni di anzianità nel coefficiente 402.

(E approvato).

#### ART. 11.

(Composizione delle Commissioni giudicatrici).

La Commissione giudicatrice del concorso per l'assunzione a posti di aiuto ricercatore è nominata dal Ministro della pubblica istruzione e composta del direttore dell'Osservatorio vesuviano, che la presiede, e di 4 membri scelti dal Ministro fra i professori di ruolo e fuori ruolo di fisica terrestre, geografia fisica, geologia, chimica generale o di materie affini.

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di ricercatore capo è nominata dal Ministro della pubblica istruzione e composta del direttore dell'Osservatorio vesuviano, di due membri designati dalla prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e di due scelti dal Ministro stesso fra i professori di ruolo e fuori ruolo indicati nel primo comma.

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano fra loro, o con alcuno dei candidati, parenti o affini sino al 4º grado incluso.

(E approvato).

## CAPO III.

## STAZIONE ASTRONOMICA-GEODETICA DI CARLOFORTE

## ART. 12.

La Stazione astronomica di Carloforte, di cui alla legge 8 agosto 1942, n. 1145, assume la denominazione di Stazione astronomicogeodetica di Carloforte. Essa è sottoposta alla vigilanza tecnica di una Commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione e costituita dal Presidente della Commissione geodetica italiana, dal Direttore dell'Ufficio centrale delle latitudini – finché tale Ufficio rimane assegnato all'Italia e, quando ciò non sarà più, da altro membro italiano della Commissione delle variazioni delle latitudini dell'Unione astronomica e geodetica internazionale – nonché da un astronomo delegato dal Comitato per l'astronomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Presidente della Commissione è, di diritto, il Presidente della Commissione geodetica italiana.

Per 1 servizi della Stazione astronomicogeodetica di Carloforte si provvede con un aiuto astronomo o un astronomo o un primo astronomo appartenenti al ruolo degli osservatori astronomici designati dalla Commissione di cui al presente articolo, previo consenso del direttore dell'Osservatorio competente.

La permanenza di tale personale presso la Stazione astronomico-geodetica non supererà la durata di tre anni.

(E approvato).

# CAPO IV. NORME GENERALI

## ART. 13.

(Personale incaricato).

In corrispondenza dei posti disponibili nei ruoli del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, può provvedersi nelle more dei relativi concorsi, al conferimento di incarichi mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione.

I posti di ruolo vacanti dovranno essere messi a concorso entro tre anni dalla loro istituzione o vacanza.

Alle persone incaricate a norma del primo comma del presente articolo è attribuito un compenso mensile lordo commisurato al trattamento fondamentale iniziale stabilito dalle disposizioni vigenti per il personale statale non di ruolo della categoria di assimilazione che sarà indicata nel decreto di cui allo stesso primo comma.

L'incarico, che può essere conferito anche in caso di legittimo impedimento del personale appartenente ai ruoli suddetti, cessa col cessare della causa che ha dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo e, comunque,

all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo ovvero al rientro in servizio del titolare sostituito.

(E approvato).

## ART. 14.

(Passaggio agli Istituti di istruzione secondaria).

Il personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano dopo 5 anni almeno di lodevole servizio negli Osservatori può ottenere la nomina nei ruoli dei professori degli Istituti di istruzione secondaria dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, con le modalità e alle stesse condizioni previste per gli assistenti ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

(È approvato).

## ART. 15.

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1942, n. 1145, e successive modificazioni, che siano in contrasto con quelle della presente legge.

Al personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano si applicano, in quanto non contrastino con le norme della presente legge, le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

I congedi straordinari e le aspettative di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono concessi al personale di cui al precedente comma su motivato rapporto del direttore dell'Osservatorio presso il quale ciascuno risulti assegnato.

(E approvato).

## ART. 16.

(Organi competenti alla redazione del rapporto informativo).

Il rapporto informativo per il personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano viene redatto dal proprio direttore, il quale esprime il giudizio complessivo per il personale con qualifica inferiore a quella rispettivamente di primo astronomo e di primo ricercatore.

Per il personale con qualifiche non inferiori a quelle di cui al precedente comma, il giudizio complessivo è dato dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

## ART. 17.

## (Disciplina).

Presso il Ministero della pubblica istruzione è costituita all'inizio di ogni biennio e con decreto del Ministro, una Commissione di disciplina cui competono le deliberazioni in materia disciplinare nei riguardi del personale degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano

La Commissione è composta di tre direttori di Osservatorio scelti dal Ministro, il più anziano dei quali la presiede.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di carriera direttiva fornito di qualifica non superiore a quella di consigliere di 1º classe in servizio presso il Ministero.

Per quanto concerne la nomina dei membri supplenti e le modalità relative al funzionamento della Commissione di disciplina di cui al precedente comma, nonché le modalità concernenti il procedimento disciplinare, valgono le norme all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La censura è inflitta al personale degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano dal direttore dell'Osservatorio presso cui ciascuno risulti assegnato.

(È approvato).

## ART. 18.

Al personale scientifico degli Osservatori astronomici proveniente, a norma dell'ultimo comma del precedente articolo 3 dal ruolo degli assistenti universitari è riconosciuto, all'atto del conseguimento della stabilità e della qualifica di astronomo, il servizio prestato nel ruolo di provenienza per non più di quattro anni ai fini dell'ulteriore progressione di carrieral

(È approvato).

## ART. 19.

Al personale scientifico di ruolo e incaricato degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano è attribuita, con effetto dal primo luglio 1957, una indennità mensile di ricerca scientifica.

Per l'esercizio finanziario 1956-57 l'indennità è corrisposta per i mesi di servizio effet-

tivamente prestato e comunque per non più di dieci mesi, nella misura di lire 2.750 per il personale scientifico incaricato; di lire 5.500 per gli astronomi, aiuti astronomi, ricercatori e aiuti ricercatori; di lire 6.750 per gli astronomi capi, primi astronomi, ricercatore capo e primi ricercatori.

Per l'esercizio finanziario 1957-58 l'indennità è corrisposta per 1 mesi di servizio effettivamente prestato, e comunque per non più di dieci mesi, in misura doppia di quella indicata nel comma precedente.

Dal primo luglio 1958 l'indennità è corrisposta per 12 mesi all'anno nella misura di cui al precedente comma ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio o assegni; nel casi in cui questi sono ridotti è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo.

Dalla stessa data del primo luglio 1958 la misura mensile dell'indennità di ricerca scientifica è elevata a lire 7.500, 15.000 e 20.000 rispettivamente per il personale scientifico incaricato; per gli astronomi, aiuti astronomi, ricercatori e aiuti ricercatori; per gli astronomi capi, primi astronomi, ricercatore capo e primi ricercatori che non svolgano privatamente alcuna attività professionale o di consulenza professionale retribuita o che non abbiano redditi, tassabili ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito, diversi dallo stipendio, in misura eccedente le lire 300.000 annue. Per l'attribuzione della predetta indennità valgono le norme previste in materia per i professori universitari.

Ai professori universitari direttori degli Osservatori astronomici o dell'Osservatorio vesuviano può essere corrisposto, oltre l'indennità di ricerca scientifica, l'eventuale compenso per lavoro straordinario che ad essi spetti per la loro qualità di direttori.

(È approvato).

## ART. 20.

(Assegnazione di personale scientifico a Osservatori astronomici delle Università).

Il Ministro della pubblica istruzione può, per esigenze di servizio, assegnare tre unità del ruolo organico del personale scientifico degli Osservatori astronomici, qualunque sia la qualifica da essi rivestita, rispettivamente due all'Osservatorio dell'Università di Bologna e una all'Osservatorio dell'Università di Palermo.

Il personale scientifico assegnato all'Osservatorio astronomico di Padova può essere destinato dal proprio direttore, e nel numero dallo stesso ritenuto opportuno, a prestare servizio presso l'Osservatorio astrofisico di Asiago, dipendente dall'Università di Padova.

L'aiuto appartenente al ruolo del personale scientifico degli Osservatori astronomici e attualmente assegnato all'Osservatorio dell'Università di Palermo rimane in servizio presso l'Università stessa. La spesa relativa al posto di ruolo predetto, attualmente gravante sul bilancio dell'Università di Palermo, passa a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dall'esercizio 1957-58.

(E approvato).

# CAPO V. NORME TRANSITORIE

ART. 21.

(Inquadramento del personale scientifico degli Osservatori astronomici).

Nella prima attuazione della presente legge i primi astronomi sono inquadrati nella corrispondente nuova qualifica di primo astronomo, di cui al ruolo stabilito con la tabella A annessa alla presente legge, nell'ordine e con l'anzianità maturata nella qualifica di appartenenza. Qualora l'anzianità maturata nella qualifica sia tale da consentire il conferimento della qualifica di astronomo capo, l'inquadramento in questa ultima qualifica è disposto con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli astronomi sono inquadrati nella corrispondente nuova qualifica di astronomo, di cui al ruolo stabilito con la suindicata tabella, nell'ordine e con l'anzianità maturata nella qualifica di appartenenza.

Effettuato l'inquadramento, di cui al precedente comma, nella anzidetta qualifica di astronomo sono altresì inquadrati, nell'ordine e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli astronomi aggiunti e gli aiuti che abbiano conseguito la stabilità nel ruolo.

Gli aiuti che non hanno conseguito la stabilità vengono inquadrati nel nuovo ruolo con la qualifica di aiuto astronomo conservando l'anzianità maturata.

Ai primi astronomi, che all'atto dell'inquadramento nel nuovo ruolo risultino in possesso dell'abilitazione alla libera docenza in astronomia o in materia ritenuta strettamente affine, è consentita l'abbreviazione di tre anni del periodo di permanenza previsto per il conseguimento della qualifica di astronomo capo

Nei confronti del personale di cui ai precedenti commi, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti in possesso di una anzianità complessiva di effettivo servizio, maturata nel ruolo, maggiore di quella prevista dal precedente articolo 4 per il conseguimento della qualifica nella quale viene effettuato l'inquadramento, l'eccedenza di tale anzianità è valutata, in ragione della metà e per un massimo di cinque anni, se superiore ai dieci anni, a titolo di abbreviazione della permanenza richiesta in quest'ultima qualifica per il conseguimento di quella immediatamente superiore.

L'abbreviazione di cui al precedente comma non è operante nei confronti di coloro che nell'ultimo decennio, pur avendo i requisiti richiesti, non abbiano partecipato a concorsi per la promozione al grado superiore o che, avendovi partecipato, non abbiano conseguito l'idoneità.

Per i primi astronomi, che in base alla anzianità posseduta nella qualifica conseguano l'inquadramento nella qualifica di astronomo capo, la eventuale eccedenza di anzianità, computata ai sensi del sesto comma del presente articolo, è valutata ai fini della progressione economica.

Per il personale scientifico proveniente dal ruolo degli assistenti universitari che sia stato immesso, a seguito di concorso, nel ruolo degli Osservatori astronomici direttamente nella soppressa qualifica di astronomo aggiunto, l'anzianità di effettivo servizio raggiunta nel ruolo di provenienza è valutata, per un massimo di quattro anni e in aggiunta alla anzianità complessiva maturata nel ruolo degli Osservatori astronomici, ai fini del computo dell'eccedenza di anzianità valutabile ai sensi del sesto comma del presente articolo, fermo restando il limite massimo della abbreviazione di cinque anni previsti dal comma medesimo.

Nel computo della anzianità complessiva, valutabile a norma del presente articolo, non va tenuto conto di quella relativa agli anni di servizio nei quali sia stato riportato un giudizio complessivo inferiore a «buono» né i periodi trascorsi in posizione di stato che abbiano prodotto interruzione nel decorso della anzianità di servizio.

L'inquadramento nelle nuove qualifiche a norma del presente articolo, è subordinato al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione sulla base di un motivato rapporto sulla attività scientifica svolta e sulla diligenza in servizio predisposto dal rispettivo direttore di Osservatorio.

(È approvato).

## ART. 22.

(Inquadramento del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano).

L'aiuto dell'Osservatorio vesuviano è inquadrato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel nuovo ruolo con la qualifica di ricercatore.

L'eventuale maggiore anzianità di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza, di cui il predetto aiuto risulti in possesso all'atto dell'inquadramento nella nuova qualifica, è valutata in ragione della metà e per un massimo di cinque anni, se superiore ai dieci anni, a titolo di abbreviazione del periodo di permanenza richiesta in tale qualifica per il conseguimento di quella immediatamente superiore.

L'inquadramento nella nuova qualifica, di cui al primo comma, è subordinato al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione su rapporto motivato del direttore dell'Osservatorio vesuviano sull'attività scientifica e sulla diligenza in servizio dell'aiuto predetto.

(È approvato).

#### ART. 23.

(Copertura della spesa).

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-1958, si provvederà con prelevamento dal conto corrente infruttifero di Tesoreria intestato: « Ministero del tesoro - liquidazione dei beni tedeschi in Italia ».

L'importo sarà fatto affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(E approvato).

## ART. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

I benefici economici previsti dalla presente legge, salvo le diverse disposizioni particolari, decorrono dal 1º gennaio 1958.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà, al termine della seduta, votato a scrutinio segreto.

Passiamo agli articoli del disegno di legge n. 3635 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

Il personale assistente addetto alle Facoltà e Scuole delle Università ed Istituti di istruzione universitaria statali si distingue in:

- a) assistenti ordinari, nominati dal Ministro della pubblica istruzione in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami;
- b) assistenti incaricati, nominati dal Ministro della pubblica istruzione in temporanea sostituzione degli assistenti ordinari;
- c) assistenti straordinari, nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Università o Istituto:
- d) assistenti volontari, nominati dal Rettore;
- e) lettori di lingue e letterature straniere e italiana.

Gli assistenti fanno parte del personale insegnante.

(È approvato).

#### ART. 2.

Nei decreti emanati in applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, può stabilirsi che taluni posti di assistente pur essendo assegnati, a tutti gli effetti, ad una determinata cattedra, siano riservati alla nomina di assistente di materia affine a quella propria della cattedra stessa, ovvero di materia che sia comunque necessaria per il servizio della cattedra.

(E approvato).

## Акт. 3.

Gli assistenti coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e nell'attività didattica, con particolare riguardo alle esercitazioni.

Gli assistenti, cui è conferita, a norma del successivo articolo 5, la qualifica di aiuto, possono essere chiamati a coadiuvarlo nella direzione dell'Istituto. Essi sono preposti, di regola, alla direzione dei reparti o servizi nei quali l'Istituto sia suddiviso.

(È approvato).

## ART. 4 E TABELLA A.

Agli assistenti ordinari competono le classi di stipendio stabilite dell'annessa tabella A.

All'atto della nomina in ruolo, agli assistenti ordinari è attribuita la terza classe di stipendio. Dopo due anni di servizio, e previo giudizio favorevole espresso dalla competente Facoltà o Scuola, sulla base dei titoli scientifici e dell'attività esplicata, gli assistenti ordinari conseguono la seconda classe di stipendio. Qualora il giudizio sia sfavorevole, essi sono mantenuti in servizio, conservando la terza classe di stipendio per altri due anni solari, al termine dei quali, ove il nuovo giudizio non sia favorevole, cessano dal servizio.

La prima classe di stipendio è attribuita al compimento dell'ottavo anno di appartenenza alla seconda classe, salva l'osservanza, in ogni caso, di quanto è disposto dal successivo articolo 10.

Tale attribuzione è anticipata al compimento del sesto anno di servizio nella seconda classe di stipendio per coloro, che entro il sesto anno medesimo. abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza.

Agli assistenti ordinari spettano, per ogni biennio di appartenenza ad una stessa classe di stipendio, gli aumenti periodici previsti dall'articolo 1, comma terzo, del decreto del Pre sidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

TABELLA A.

## CARRIERA DEL PERSONALE ASSISTENTE

402	I	classe di stipendio, dopo 8 anni di permanenza nella classe II $(a)$	L.	1.206.000
325	II	classe di stipendio, dopo 2 anni di permanenza nella classe III	»	975.000
<b>2</b> 71	Ш	classe di stipendio	))	813.000

<sup>(</sup>a) L'assegnazione alla I classe di stipendio è anticipata al compimento del sesto anno di permanenza nella classe seconda nei confronti degli assistenti che conseguano, entro il sesto anno medesimo, l'abilitazione alla libera docenza.

<sup>(</sup>L'articolo e la tabella sono approvati).

#### ART. 5.

La Facoltà o Scuola, qualora ne ravvisi la necessità, in rapporto alle esigenze di funzionamento dei singoli Istituti, può, su designazione del professore ufficiale della materia, proporre che siano conferite le funzioni e la qualifica di aiuto ad uno degli assistenti che abbia almeno tre anni di effettivo servizio di ruolo, oppure che abbia conseguita la nomina in ruolo da almeno un anno e abbia non meno di tre anni di servizio ininterrotto quale assistente non di ruolo retribuito.

La qualifica di aiuto è conferita con decreto del Ministro della pubblica istruzione e può essere attribuita a due assistenti, se i posti di organico assegnati alla stessa cattedra siano almeno quattro, od a tre, se i posti siano più di sette. Qualora, tuttavia, l'Istituto o Clinica sia organizzato in reparti o servizi, la qualifica di aiuto può essere conferita ad ogni assistente preposto ad un reparto o servizio, sotto le condizioni previste dal primo comma.

La qualifica di aiuto compete di diritto all'assistente cui sia affidato l'incarico e la direzione dell'Istituto, sempre che ricorrano le condizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Il numero degli assistenti con la qualifica di aiuto non può superare, per ciascun Ateneo, un terzo dei posti di ruolo dell'organico complessivo degli assistenti ordinari, assegnato all'Ateneo medesimo. Gli aiuti attuali che risultassero nei singoli Atenei in eccedenza per l'applicazione di questa disposizione conservano ad personam la qualifica di aiuto.

(E approvato).

## ART. 6.

Alle cattedre di lingue e letterature possono essere addetti lettori, i quali hanno lo stesso stato giuridico ed economico e lo stesso sviluppo di carriera degli assistenti.

Per l'ufficio di lettore di lingua stramera si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana.

I lettori straordinari di lingua straniera e di nazionalità diversa dall'italiana sono, di regola, a carico dello Stato estero che li invia nell'Università italiana.

Nel caso in cui il posto di lettore sia assegnato a lingua o letteratura straniera, cui non corrisponda un insegnamento ufficiale, la nomina del lettore e la sua eventuale cessazione dall'ufficio sono subordinate a proposta del Consiglio di Facoltà; la Commissione giudicatrice del concorso è composta di due pro-

fessori ufficiali designati dalla Facoltà o Scuola, di cui uno almeno di ruolo, nonché di un assistente o lettore ordinario abilitato alla libera docenza nella stessa materia, o in materia affine o, in sua mancanza, di un terzo professore.

(È approvato).

## ART. 7.

Gli assistenti ordinari, dopo cinque anni almeno di effettivo e lodevole servizio di ruolo, possono ottenere la nomina nei ruoli dei professori di tutti gli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che, a giudizio della Giunta della prima Sezione del Consiglio superiore, siano corrispondenti o affini a quelle che formano oggetto delle cattedre cui essi siano addetti.

Gli interessati devono presentare la domanda di nomina prima della cessazione dal servizio di assistenti; e qualora siano assunti nei ruoli di cui al precedente comma conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza.

Gli assistenti ordinari, dopo cinque anni di effettivo e lodevole servizio, possono, altrest, ottenere la nomina, previo esame-colloquio, nei ruoli di altre carriere delle pubbliche amministrazioni, limitatamente alle aliquote dei posti di ruolo vacanti, ad essi annualmente riservati.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati, saranno determinate le carriere e le aliquote dei posti riservati, in ciascuna di esse, agli assistenti ordinari, nonché le modalità dell'esame-colloquio e del passaggio previsto dal precedente comma.

Le aliquote dei posti riservati agli assistenti ordinari sono comunicate dalle Amministrazioni interessate, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Ministero della pubblica istruzione.

Coloro che aspirano al passaggio di ruolo debbono farne domanda entro il 31 marzo successivo.

(È approvato).

## ART. 8.

L'assistente, al quale sia conferito un incarico retribuito d'insegnamento presso altra Università o Istituto d'istruzione superiore, è collocato in congedo senza assegni. In tale posizione egli può essere collocato, a sua richiesta, anche nel caso in cui l'incarico sia conferito nella stessa Università o Istituto, qualora il Ministro della pubblica istruzione sentito il Senato accademico, ne ravvisi l'opportunità, in rapporto alle esigenze di servizio. In entrambi i casi, il congedo non può protrarsi oltre i tre anni accademici; ed all'interessato vengono corrisposti gli assegni previsti per gli incaricati nella misura e con le norme di cui all'articolo 1, comma primo, del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, e successive modificazioni.

L'assistente, qualora i Consigli delle due Facoltà interessate riconoscano la possibilità del contemporaneo esercizio dei due uffici, fruisce, per l'incarico d'insegnamento, del trattamento economico di cui all'articolo 1, comma ultimo, del sopracitato regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, e successive modificazioni.

Il Ministro della pubblica istruzione può, per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, concedere all'assistente, sentita la competente Facoltà, un congedo straordinario per la durata di una anno solare, prorogabile sino a due anni.

Durante tale periodo l'assistente conserva il trattamento economico di cui è provvisto, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo; conserva, altresì, il trattamento economico in godimento, qualora sia provvisto di borse di studio o premi.

L'assistente non può fruire, nel decennio, di congedo per incarico d'insegnamento o per motivi di studio o di ricerca scientifica per un periodo complessivo superiore a cinque anni.

Il periodo trascorso in congedo, ai sensi del presente articolo, è valutato ai fini della progressione in carriera.

(E approvato).

## ART. 9.

Il professore ufficiale può, in relazione alle esigenze della ricerca scientifica perseguita nel proprio istituto, proporre, con motivato rapporto, al Consiglio di Facoltà o Scuola, che l'assistente ordinario cessi dall'ufficio. Il Consiglio delibera in merito con votazione segreta, dopo aver sentito l'interessato.

La proposta di cessazione non può essere formulata se l'assistente non abbia prestato almeno due anni di servizio alle dipendenze del professore ufficiale proponente.

In nessun caso potrà proporsi la cessazione dall'ufficio dell'assistente ordinario che abbia conseguito la libera docenza o sia stato dichiarato maturo in un concorso per cattedra.

La deliberazione della Facoîtà o Scuola deve essere integralmente comunicata all'interessato, entro il mese di marzo. Avverso di essa l'assistente può ricorrere, entro il successivo mese di aprile, al Senato Accademico.

Contro la deliberazione del Senato Accademico, da notificare all'interessato non oltre il 15 giugno successivo, l'assistente può, entro quindici giorni dalla notifica, ricorrere al Ministro della pubblica istruzione, il quale decide su conforme parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La cessazione dal servizio decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello durante il quale sia intervenuta la deliberazione del Consiglio di Facoltà o Scuola; qualora il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione intervenga dopo l'inizio dell'anno accademico, la cessazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è intervenuto il parere medesimo.

L'assistente proposto per la cessazione dall'ufficio ai sensi del presente articolo, ha diritto di prendere visione degli atti relativi alla cessazione medesima, in qualsiasi fase del procedimento.

(E approvato).

## Акт. 10.

Gli assistenti che, alla scadenza del decimo anno di servizio di ruolo, non abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza nella materia cui sono addetti o in materia affine, cessano dall'ufficio dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello durante il quale sia maturato il decennio medesimo.

La Commissione giudicatrice della abilitazione alla libera docenza, qualora l'assistente che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente non risulti incluso nel numero di abilitazioni previste nel bando che ha indetto la relativa sessione, è tenuta a dichiarare se l'assistente, sulla base delle prove sostenute e dei titoli presentati, possa permanere nell'ufficio fino alla successiva sessione di esami di abilitazione.

L'assistente, che sia mantenuto in servizio ai sensi del precedente comma, cessa dal servizio ove, nella sessione di esami immediatamente successiva a quella in cui ha compiuto il decennio, non abbia conseguito l'abilitazione alla libera docenza; in ogni caso, la permanenza in servizio dell'assistente che non abbia conseguito la libera docenza non può essere protratta oltre il tredicesimo anno 'di servizio di ruolo.

Qualora nel decimo anno di assistentato non siano indetti esami di abilitazione alla libera docenza nella disciplina cui l'assistente è addetto o in disciplina affine, l'assistente stesso resta in servizio fino al termine dell'anno accademico durante il quale si svolgono esami per la disciplina stessa, salvo, comunque, il limite massimo di tredici anni previsto dal comma precedente.

Sull'affinità, ai sensi dei precedenti commi, il Ministro decide, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che è tenuta a pronunciarsi in occasione del parere relativo al bando della sessione d'esami.

Gli assistenti che, in base alle norme del presente articolo, rimangono in servizio oltre il decimo anno dalla nomina in ruolo senza aver conseguito l'abilitazione alla libera docenza, restano assegnati alla seconda classe di stipendio, conseguendo il passaggio alla prima classe con l'inizio del mese successivo a quello della data del decreto di conferimento della predetta abilitazione.

(E approvato).

## ART. 11.

Gli assistenti non possono permanere in servizio oltre il 65º anno di età. La cessazione decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui si compie il 65º anno di età.

Restano, peraltro, in vigore le diposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 28-ter, sub. articolo 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465.

(E approvato).

## ART. 12.

Nel caso in cui l'assistente ordinario con funzioni di aiuto sia legittimamente impedito o trovisi in congedo ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, le funzioni di aiuto possono essere affidate, a titolo di supplenza, ad un assistente ordinario.

(E approvato).

## ART. 13.

Ai posti vacanti di assistente ordinario può provvedersi, nelle more del concorso, mediante incaricati.

Alla nomina di incaricati può farsi luogo, altresì, nel caso in cui gli assistenti ordinari siano legittimamente impediti o si trovino in congedo ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.

Gli incarichi sono conferiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia. L'incarico cessa col cessare della causa che ha dato luogo al suo conferimento, e comunque all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo, ovvero al rientro in servizio del titolare sostituito.

La retribuzione dell'assistente incaricato è fissata in misura pari allo stipendio previsto per il coefficiente 229 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. In casi eccezionali, da valutarsi di volta in volta dal Ministro della pubblica istruzione, l'incarico di assistente può essere conferito a persona che ricopra un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato, o comunque fruisca di reddito di lavoro subordinato. In tale caso la retribuzione è ridotta al 50 per cento.

I posti vacanti di assistente ordinario devono essere ricoperti mediante trasferimento o messi a concorso al più tardi entro tre anni dalla vacanza o dalla nuova istituzione.

(È approvato).

## ART. 14.

Gli anni d'insegnamento prestati come professori incaricati nelle Università anteriormente alla nomina ad assistente ordinario sono computati fino ad un massimo di quattro anni ai fini della carriera e della progressione economica nel ruolo di assistenti ordinari, nonché ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta dal precedente articolo 7.

Il servizio prestato nei ruoli degli insegnanti degli Istituti di istruzione secondaria è valutato fino ad un massimo di quattro anni ai fini della carriera e della progressione economica nel ruolo degli assistenti ordinari.

La valutazione di cui al precedente comma viene disposta soltanto alla data di conseguimento della abilitazione alla libera docenza.

(E approvato).

## ART. 15.

Il servizio prestato dagli assistenti anteriormente alla nomina in ruolo, per uno o due bienni, in qualità di assistente non di ruolo retribuito, dà titolo all'attribuzione, nella seconda classe di stipendio ed in quella successiva, rispettivamente, di uno o due aumenti periodici di stipendio, la cui misura è ragguagliata all'importo iniziale di ciascuna classe.

(È approvato).

#### ART. 16.

A decorrere dall'anno accademico 1958-1959 ed entro l'anno accademico 1962-63 sono istituiti 750 posti di ruolo di assistente ordinario.

I posti di ruolo di cui al precedente comma saranno annualmente ripartiti, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, tra le cattedre delle singole Facoltà.

L'ottanta per cento dei predetti posti è riservato ai gruppi di discipline delle Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali, di ingegneria, di agraria, di medicina e chirurgia, e delle discipline economico-statistiche.

(È approvato).

## ART. 17.

È istituita con effetto dal 1º luglio 1957 una indennità mensile di ricerca scientifica per il personale assistente.

Per l'esercizio finanziario 1956-57 l'indennità è corrisposta per i mesi di servizio effettivamente prestati, e comunque per non più di dieci mesi, in ragione di lire 6.750 mensili per gli assistenti ordinari in possesso dell'abilitazione alla libera docenza; di lire 5.500 per gli assistenti ordinari; di lire 2.740 per gli assistenti incaricati.

Per l'esercizio finanziario 1957-58 l'indennità è corrisposta per i mesi di servizio effettivamente prestati, e comunque per non più di dieci mesi, in misura doppia a quella indicata nel comma precedente.

Dal 1º luglio 1958 l'indennità di ricerca scientifica è corrisposta, nella misura di cui al precedente comma, per 12 mesi all'anno ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio o assegni; nei casi in cui questi sono ridotti, è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo.

Dalla stessa data del 1º luglio 1958 la misura mensile dell'indennità di ricerca scientifica è elevata a lire 20.000, 15.000 e 7.500, rispettivamente per gli assistenti ordinari in possesso di abilitazione alla libera docenza, per gli assistenti ordinari e per gli assistenti incaricati che non svolgano privatamente alcuna attività professionale o di consulenza professionale retribuita o che non abbiano redditi, tassabili ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito, diversi dallo stipendio, in misura eccedente le lire 300.000

annue. Per l'attribuzione della predetta indennità valgono le norme previste in materia per i professori universitari.

(E approvato).

#### ART. 18.

Al personale assistente degli Istituti ai quali siano annesse cliniche o gabinetti scientifici è attribuita una indennità di lavoro nocivo e rischioso.

Le misure e la decorrenza di tale indennità saranno determinate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

(E approvato).

#### ART. 19.

Le Università e gli Istituti d'istruzione universitaria possono, con deliberazione dei rispettivi Consigli di amministrazione e con il nulla osta del Ministro della pubblica istruzione conferire le funzioni di assistente straordinario a laureati che siano prescelti dal professore ufficiale della materia.

All'assistente straordinario spetta un compenso mensile di lire 35.000, ridotto a metà qualora l'interessato ricopra altro ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato, o comunque fruisca di reddito di lavoro subordinato.

Il numero massimo degli assistenti straordinari che ciascuna Università può annualmente assumere è determinato, su proposta del competente Consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione da registrare dalla Corte dei conti, in occasione della ripartizione fra i vari Atenei del fondo di cui al successivo articolo 20.

La retribuzione dell'assistente straordinario in misura pari a quella di cui al secondo comma del presente articolo, può anche far carico sui fondi a disposizione degli Istituti o Cliniche.

Ove la situazione delle singole cattedre non consenta di affidare, in tutto o in parte, agli assistenti ordinari, incaricati o straordinari le funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti, le funzioni medesime possono essere affidate agli assistenti volontari. In tal caso all'assistente volontario è dovuto un compenso orario da stabilirsi, di volta in volta, dal Consiglio di amministrazione.

I criteri di massima per l'applicazione del presente articolo saranno fissati, entro un

anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

(E approvato).

#### ART. 20.

I contributi dovuti dallo Stato alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria ai fini dell'assunzione di assistenti straordinari ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1950, n. 465, e dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1262, sono determinati, a far tempo dal 1º luglio 1958, nella misura complessiva di lire 500.000.000.

(E approvato).

#### ART. 21.

Agli assistenti ordinari la censura è inflitta dal Rettore, su proposta del professore ufficiale della materia.

Contro il provvedimento che infligge tale sanzione è ammesso, entro quindici giorni dalla notificazione, ricorso al Ministro per la pubblica istruzione.

Gli accertamenti di cui all'articolo 103, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono compiuti dal Rettore, il quale, ove ritenga che sia da irrogare una sanzione più grave della censura, rimette gli atti al Ministro per la pubblica istruzione.

Le sanzioni disciplinari di grado superiore alla censura sono inflitte dal Ministro, su conforme parere della Corte di disciplina di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.

(E approvato).

## ART. 22.

La cessazione dal servizio è disposta con decreto del Rettore; essa è, peraltro, disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione nel caso di nomina dell'assistente ordinario nei ruoli dei professori universitari o in quelli dei professori di Istituti d'istruzione secondaria di 1º e 2º grado.

La cessazione è, altresì, disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione nel caso previsto dall'articolo 1, comma primo, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766.

(E approvato).

## ART. 23.

L'assistente cessato dal servizio per dimissioni, per nomina in altro ruolo statale, o per decadenza dall'impiego, nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'articolo 127 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, può essere riammesso in servizio con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia, sentito il parere della Giunta della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Non è consentita la riammissione nei confronti degli assistenti cessati dal servizio per mancato conseguimento della libera docenza.

Nei confronti degli assistenti riammessi, va tenuto conto, nel computo del decennio di cui al primo comma del precedente articolo 10, del servizio di assistente di ruolo prestato anteriormente alla cessazione.

(E approvato).

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### ART. 24.

Agli assistenti ordinari, che non abbiano compiuto due anni di servizio, è attributa la terza classe di stipendio di cui all'annessa tabella A, con l'anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli assistenti ordinari che, alla predetta data, abbiano compiuto un biennio di servizio dalla nomina in ruolo, è attribuita, sempreché intervenga il giudizio favorevole di cui al precedente articolo 4, la seconda classe di stipendio con l'anzianità maturata in eccedenza a tale biennio, alla data medesima.

Agli assistenti ordinari, attualmente assegnati al coefficiente di stipendio 325, è attribuita la seconda classe di stipendio di cui all'annessa tabella A, con l'anzianità posseduta nel coefficiente medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge, e con gli aumenti periodici di stipendio eventualmente spettanti.

Peraltro, ai fini della ulteriore progressione in carriera e del trattamento economico, si tiene conto dell'eccedenza del servizio prestato oltre il primo biennio di servizio di ruolo; dal computo è, comunque, esclusa l'eccedenza dipendente dal prolungamento del triennio già richiesto per il passaggio alla qualifica immediatamente superiore all'iniziale.

Agli assistenti ordinari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano forniti di almeno otto anni di anzianità nel coefficiente di stipendio 325 è attribuita,

sempre che abbiano conseguita l'abilitazione alla libera docenza entro il decimo anno dall'immissione in ruolo, la prima classe di stipendio, con la anzianità che loro compete in base all'annessa tabella A e con gli aumenti periodici di stipendio eventualmente spettanti.

Qualora l'abilitazione alla libera docenza sia stata conseguita entro il nono o l'ottavo anno dall'immissione in ruolo l'anzianità di servizio nel coefficiente 402 è maggiorata, rispettivamente, di uno o di due anni.

Nel computo dell'anzianità complessiva nel coefficiente 402 si tiene conto, in ogni caso, anche dell'eccedenza di cui alla prima parte del comma quarto del presente articolo.

(È approvato).

#### Акт. 25.

Gli assistenti ordinari assunti in ruolo anteriormente al 7 maggio 1948, conservano il diritto, sancito con l'articolo 28-ter, ultimo comma, aggiunto al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, a permanere in servizio fino al quindicesimo anno dalla nomina in ruolo indipendentemente dal possesso della abilitazione alla libera docenza.

Gli assistenti ordinari, di cui al precedente comma, non potranno essere trattenuti in servizio, ricorrendo le condizioni di cui al comma stesso, oltre il 31 ottobre 1958.

Gli assistenti, di cui al presente articolo, non potranno essere assegnati alla prima classe di stipendio salvo che non conseguano l'abilitazione alla libera docenza. In tal caso l'assegnazione alla prima classe predetta è disposta con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del decreto di conferimento di abilitazione alla libera docenza.

(E approvato).

#### ART. 26.

Gli assistenti ordinari che, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, siano cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, potranno essere assunti nei ruoli degli insegnanti degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria, purché presentino la relativa domanda entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, e si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo 7.

(È approvato).

#### Авт. 27.

L'articolo 28 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è applicabile, esclusa la corresponsione di arretrati, agli assistenti nominati presso l'Università di Trieste a seguito di procedimento autorizzato dal Governo militare alleato.

(E approvato).

## Авт. 28.

La disposizione dell'articolo 28-bis del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, importa il diritto all'inquadramento con anzianità pari al servizio prestato, anche per gli assistenti non di ruolo retribuiti che, esplicando le funzioni dall'anno accademico 1945-46, abbiano conseguito la libera docenza dopo il 24 giugno 1950.

(E approvato).

### ART. 29.

Qualora l'assistente straordinario fruisca, alla data di entrata in vigore della presente legge, di retribuzione mensile superiore a quella di cui all'articolo 19, comma secondo, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale, e farà carico al bilancio della Università.

(È approvato).

## Авт. 30.

Fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari previste dall'articolo 7 comma quarto, della presente legge, continueranno ad osservarsi, per il passaggio degli assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni, le norme del regio decreto 8 aprile 1939, numero 2241.

(È approvato).

## ART. 31.

Per tutto quanto non è contemplato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni ed integrazioni e quelle relative ai professori universitari.

(E approvato).

## ART. 32.

Il personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze delle Università e degli Isti-

tuti di istruzione superiore e che, da data non posteriore al 1º maggio 1948, abbia esercitato presso le Università e gli Istituti medesimi funzioni proprie degli assistenti, è immesso, in applicazione dell'articolo 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, nel relativo ruolo speciale transitorio, ai sensi, alle condizioni e con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalle successive disposizioni.

Al personale collocato nel ruolo aggiunto degli assistenti, istituito in sostituzione del ruolo speciale transitorio, competono le prime due classi di stipendio previste dalle norme vigenti per il corrispondente ruolo organico.

Nei confronti del personale assistente non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 ed all'articolo 6, comma secondo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Il personale assistente di cui al presente articolo cessa dal servizio qualora entro i 15 anni di complessivo servizio di ruolo transitorio e di ruolo aggiunto, non abbia conseguito l'abilitazione alla libera docenza.

La cessazione decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui sia stato compiuto il quindicennio di servizio.

In quanto non contrastino con le norme dei precedenti commi si applicano, nei confronti del personale assistente di ruolo aggiunto, le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico del personale appartenente al corrispondente ruolo organico.

Il personale assistente che, trovandosi da data non posteriore al 1º maggio 1948, in servizio non di ruolo alle dipendenze delle Università ed Istituti di istruzione superiore, abbia conseguito, successivamente a tale data, la nomina in ruolo, è immesso sino alla data della nomina medesima, in applicazione dell'articolo 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, ed ai sensi, alle condizioni e con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalle successive disposizioni, nel ruolo speciale transitorio corrispondente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti di coloro che, avendo ricoperto l'ufficio di assistente di ruolo per almeno 1 anno, abbiano, successivamente alla cessazione dall'ufficio di assistente, tenuto l'incarico di insegnamento per almeno 5 anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale che, in attuazione della presente legge, viene collocato nei ruoli statali, si applicano le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 35-bis e 35ter della legge 24 giugno 1950, n. 465 e nell'articolo 7 della legge 23 novembre 1951, numero 1340.

Nei confronti di coloro che abbiano superato i 50 anni di età, l'efficacia dei provvedimenti di nomina nei ruoli è condizionata alla presentazione della domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente comma da effettuarsi entro 30 giorni dalla data in cui gli interessati hanno ricevuto comunicazione dei provvedimenti stessi. Ove la domanda non sia stata presentata entro il termine suddetto il provvedimento di nomina in ruolo si considera come non adottato.

Qualora la domanda di riscatto venga presentata entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di collocamento in ruolo nel Bollettino ufficiale del Ministero, il contributo di riscatto è calcolato sulla retribuzione spettante all'atto della immissione nei ruoli speciali transitori.

(E approvato).

## DIRETTORI DELLE SCUOLE DI OSTE-TRICIA DI TRIESTE E DI VENEZIA

## Авт. 33.

Ai due professori-direttori delle Scuole di ostetricia di Trieste e di Venezia, di cui alla tabella n. 34 dell'allegato secondo al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, integrata dal regio decreto-legge 22 maggio 1924, numero 1084, è attribuito il coefficiente di stipendio 402.

(È approvato).

## Авт. 34.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1957-1958 si provvederà con prelevamento dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato: « Ministero del tesoro – liquidazione dei beni tedeschi in Italia ».

L'importo sarà fatto affluire ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

## ART. 35.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

I benefici economici previsti dalla presente legge, salvo le diverse disposizioni particolari, decorrono dal 1º gennaio 1958.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà votato al termine della seduta a scrutinio segreto.

Passiamo agli articoli del disegno di legge n. 3636, che, non essendo stati presentati emendamenti porrò successivamente in votazione:

#### CAPO I.

## DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATO GIURIDICO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI

#### ART. 1.

L'immissione nel ruolo dei professori di Università o di Istituti di istruzione superiore si consegue a seguito di pubblico concorso.

Fino all'emanazione di nuove norme, nulla è innovato alle disposizioni in vigore, concernenti i concorsi a cattedre universitarie.

(È approvato).

## ART. 2.

Le deliberazioni concernenti l'assegnazione alle discipline previste dallo Statuto di ciascuna Università o Istituto d'istruzione superiore dei posti di ruolo disponibili nell'organico di ciascuna Facoltà o Scuola, quelle relative alle proposte di apertura di concorso e quelle riguardanti la procedura per i trasferimenti, sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo appartenenti alla stessa Facoltà o Scuola, tenuto conto di quanto stabilito dal successivo articolo 14, relativamente alla partecipazione dei professori fuori ruolo alle adunanze di Facoltà.

(È approvato).

## ART. 3.

I professori di ruolo sono straordinari e ordinari.

Il vincitore di concorso assume, all'atto della nomina, la qualifica di professore straordinario

Dopo tre anni solari di servizio il professore straordinario è sottoposto al giudizio di apposita Commissione per la nomina ad ordinario, ai sensi delle vigenti disposizioni.

(E approvato).

#### ART. 4.

Ai professori è garantita libertà d'insegnamento e di ricerca scientifica.

Ad essi è fatto obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della Facoltà o Scuola cui appartengono, per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi.

(E approvato).

## ART. 5.

I professori di ruolo sono inamovibili dall'ufficio e dalla sede, e non sono tenuti a prestare giuramento.

Essi possono essere trasferiti, con il loro consenso, ad un posto della stessa o di altra materia nella medesima o in altra sede universitaria alle condizioni e con le modalità prescritte dalle norme in vigore.

(È approvato).

## Ант. 6.

I professori hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni cattedratiche, sia di esercitazioni di seminario, di laboratorio o di clinica, tante ore settimanali quante la natura e la estensione dell'insegnamento stesso richiedano e sono tenuti ad impartire le lezioni settimanali in non meno di tre giorni distinti.

Agli obblighi di cui al precedente comma i professori sono tenuti anche nel caso in cui alla rispettiva cattedra siano addetti aiuti, assistenti o lettori.

Nel caso di discipline biennali o triennali, per le quali l'ordinamento didattico prevede due o tre esami annuali, il professore di ruolo è tenuto, solo su richiesta del Consiglio di facoltà, o del Senato accademico, o del Ministro della pubblica istruzione, a impartire, oltre all'insegnamento annuale di cui al primo comma, anche un secondo insegnamento annuale, senza retribuzione alcuna.

I professori hanno, altresì, l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito; di attendere alla direzione o alla esplicazione della propria attività di collaborazione nei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili; di partecipare alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse cui siano chiamati, quali adunanze dei consigli delle Università od Istituti superiori, commissioni per prove di profitto o per esami di laurea o diploma, e per esami di Stato, commissioni per nomine di professori di ruolo o per abilitazioni alla

libera docenza, commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre d'istituti d'istruzione secondaria e simili.

(E approvato).

#### ART. 7.

I professori hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Università od Istituto cui appartengono.

In casi del tutto eccezionali, i professori possono, tuttavia, essere autorizzati dal Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Rettore o Direttore, udito il Senato accademico, a risiedere in località prossima, ove ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri di ufficio.

(È approvato).

#### ART. 8.

L'ufficio di professore di ruolo e di professore fuori ruolo non è cumulabile con impieghi alle dipendenze dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti pubblici o privati.

È consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con quello di ufficiale superiore o generale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nei casi e limiti previsti dalle norme in vigore.

(È approvato).

## ART. 9.

Ai professori di ruolo possono essere conferiti, con le modalità stabilite dalle norme in vigore, incarichi d'insegnamento retribuiti o a titolo gratuito.

In nessun caso ad uno stesso professore può essere conferito più di un incarico retribuito, tranne il caso dell'insegnamento nei corsi di specializzazione post-universitari per i quali può essere consentito, su parere della Facoltà interessata, un secondo incarico retribuito nella misura di cui al quarto comma del successivo articolo 21.

Un secondo incarico non retribuito può essere conferito solo in casi eccezionali per i quali il Ministro decide, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

L'esercizio di attività didattica, a qualsiasi titolo, fuori della propria sede, può essere consentito dal Ministro, ai professori in casi eccezionali, su proposta del Rettore dell'Università o Istituto superiore interessato, sentiti il Rettore o il Direttore dell'Istituto cui il professore appartiene e la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il parere di cui al precedente comma è formulato dal Rettore o Direttore sentiti la Facoltà cui il professore appartiene e il Senato accademico.

Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno accademico 1958-1959.

(E approvato).

#### ART. 10.

Per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la sua permanenza all'estero, il professore universitario può essere collocato in congedo per la durata di un intero anno solare.

Il congedo è accordato dal Ministro, sentita la Facoltà cui il professore appartiene, e non può essere rinnovato nell'anno successivo.

Durante il periodo di congedo di cui ai precedenti commi il professore conserva la sua qualità di professore di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.

Il congedo straordinario ed il collocamento in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia sono disposti dal Ministro, su domanda dei professori interessati corredata del parere del Rettore dell'Università o del Direttore dell'Istituto superiore di appartenenza, secondo le norme previste dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono altresì disposti con decreto ministeriale il congedo e l'aspettativa di cui agli articoli 36 e 67 del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

## ART. 11.

Il comando di professori di ruolo da una ad altra Università o da uno ad altro Istituto di istruzione superiore è vietato.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'articolo 96 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

(E approvato).

#### Акт. 12.

Ferma restando la composizione della Corte di disciplina stabilita dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, ai professori universitari di ruolo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 87, 88, 89, 90 e 91 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Ad essi si applicano, inoltre, in quanto non contrastino con quelle del citato testo unico, le norme contenute negli articoli 85, 91, 96, 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

## ART. 13.

Ai professori universitari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 114, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 17. L'accettazione, però, delle dimissioni può essere ritardata, ma non rifiutata per motivi di servizio.

I professori cessati dal servizio per dimissioni possono essere riammessi in servizio su proposta di una Facoltà o Scuola entro i limiti dei posti del rispettivo ruolo e previo parere favorevole della prima Sezione del Consiglio superiore della! pubblica istruzione.

La riammissione è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

(E approvato).

## ART. 14.

Il professore universitario, con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui compie il 70° anno di età, assume la qualifica di professore fuori ruolo, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato, con modificazioni, con legge 4 luglio 1950, n. 498.

Ai professori di cui all'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è data facoltà di chiedere il collocamento fuori ruolo, a norma del precedente comma.

Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle adunanze del Corpo accademico e del Consiglio di Facoltà, si tiene conto del professore fuori ruolo soltanto se intervenga all'adunanza.

Qualora la deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei

professori «appartenenti alla Facoltà», si tiene conto del professore fuori ruolo solo nel caso che intervenga alla adunanza.

I professori collocati fuori ruolo, ai sensi del presente articolo, possono essere eletti o rieletti all'Ufficio di Rettore o di Preside, dal quale cessano all'atto del collocamento a riposo, se si tratta della carica di Preside; mentre, per l'Ufficio di Rettore, il professore che lo ricopre, nell'atto che è collocato a riposo nei limiti di età può continuare in tale ufficio fino alla scadenza del triennio per il quale era stato eletto.

(E approvato).

## ART. 15.

I professori universitari sono collocati a riposo con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui compiono il 75º anno di età.

Ai professori collocati a riposo può essere conferito il titolo di professore emerito o di professore onorario, ai sensi dell'articolo 111 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Nulla è innovato alle disposizioni del comma ultimo dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore sopra citato.

(E approvato).

## CAPO II.

## DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PROFESSORI

ART. 16 E TABELLA B.

I professori di ruolo conseguono, per anzianità, cinque coefficienti di stipendio, le cui misure annue lorde iniziali sono stabilite dall'annessa tabella B.

Il quinto coefficiente di stipendio è assegnato all'atto della nomina in ruolo ai professori straordinari; il quarto è attribuito al conseguimento della nomina ad ordinario.

Gli altri coefficienti di stipendio previsti dalla annessa tabella sono attribuiti, progressivamente, al compimento dei periodi di anzianità di servizio stabiliti dalla stessa tabella.

Ai professori spettano, in rapporto a ciascun coefficiente di stipendio, aumenti periodici biennali ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

TABELLA B.

## COEFFICIENTI DI RETRIBUZIONE E MISURE LORDE INIZIALI DEGLI STIPENDI SPETTANTI AI PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO IN CORRISPONDENZA DELLA LORO ANZIANITÀ

Coefficienti —			Stipendio
402	All'atto della nomina a straordinario	L.	1.206.000
500	All'atto della nomina ad ordinario (dopo 3 anni di straor-		
	dinario)	))	1.500.000
<b>67</b> 0	Dopo 5 anni dall'attribuzione del coefficiente 500	))	2.010.000
900	Dopo 4 anni dall'attribuzione del coefficiente 670	<b>»</b>	2.700.000
970	Dopo 4 anni dall'attribuzione del coefficiente 900		

(L'articolo e la tabella sono approvati).

#### ART. 17.

Il servizio prestato dai professori di ruolo anteriormente alla loro nomina a straordinario, in gradi non inferiori al 6º di gruppo A del cessato ordinamento, in carriere o in qualifiche o categorie corrispondenti di altri ruoli statali, è computato, agli effetti della anzianità di professore ordinario, per non oltre quattro anni se prestato nel grado 6º o qualifiche corrispondenti. I servizi prestati in gradi o qualifiche superiori sono computati per intero, agli effetti dei primi cinque anni della anzianità di professore ordinario, e per non oltre tre anni agli effetti dell'ulteriore progressione nella anzianità stessa.

Il servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato in gradi inferiori al 6º di gruppo A del cessato ordinamento, in carriere o in qualifiche o categorie corrispondenti, è computato, agli effetti della anzianità di professore ordinario, per metà della rispettiva durata e, in ogni caso, per non oltre quattro anni, qualora il servizio computabile ecceda tale limite.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti di coloro che, a seguito di concorso nazionale, abbiano svolto o svolgano la propria attività presso la scuola archeologica italiana di Atene, la scuola archeologica di Roma, la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea (categoria C), la scuola nazionale di studi medioevali annessa all'istituto storico italiano per il Medioevo (cate-

goria D) e la scuola annessa all'istituto italiano per la storia antica (categoria B).

Il periodo di insegnamento ufficiale, reso presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, anteriormente alla nomina a straordinario, da professori già inclusi in terna o dichiarati maturi nei concorsi a cattedre universitarie o col possesso dell'abilitazione alla libera docenza, è valutato per la metà e comunque per non oltre quattro anni ai fini dell'anzianità occorrente per il conseguimento del terzo coefficiente di stipendio.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, nei confronti dei professori nominati in ruolo universitario ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, valutando come periodo di insegnamento effettuato anche quello durante il quale, per ragioni politiche, non poterono ottenere la conferma dell'incarico d'insegnamento universitario.

In nessun caso la valutazione dei servizi prestati in gradi inferiori al  $6^{\circ}$  di gruppo A o in qualifiche inferiori a quella corrispondente a tale grado o dei servizi prestati in qualità di professore ufficiale può comportare complessivamente un riconoscimento superiore ai quattro anni.

Il riconoscimento dei servizi di cui al presente articolo deve essere chiesto dagli interessati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decreto di nomina ad ordinario. Detto termine per i professori ordinari attualmente in servizio, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini della determinazione dell'anzianità dei professori, in rapporto alla loro apparte-

nenza al Corpo accademico e ai Consigli di Facoltà, va tenuto conto della decorrenza dell'effettiva assegnazione dei professori stessi al ruolo dei professori ordinari universitari.

(È approvato).

#### ART. 18.

Il servizio prestato, anteriormente alla nomina nei ruoli degli Istituti italiani d'istruzione superiore, da professori universitari i quali, presso Università estere riconosciute a questi effetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, abbiano esercitato l'insegnamento, come professori di ruolo o con impegno contrattuale, che abbia avuto effetto continuativo, di durata non inferiore ad un triennio - ovvero quali incaricati, ove trattisi di persone allontanatesi dall'Italia per ragioni politiche o razziali - è computato, agli effetti della anzianità, allo stesso modo che se fosse stato prestato come servizio di ruolo in Università o Istituti italiani di istruzione superiore.

Il servizio predetto è computabile ai fini della determinazione della pensione, a condizione che sia versata all'Erario la ritenuta, stabilita dalle disposizioni vigenti in materia, per un periodo di tempo pari a quello valutato.

La ritenuta è calcolata sullo stipendio fruito all'atto della presentazione della domanda.

(E approvato).

## Авт. 19.

Ai professori di ruolo e fuori ruolo compete una indennità di ricerca scientifica.

Per l'esercizio finanziario 1956-57 l'indennità è corrisposta per i mesi di servizio effettivamente prestato, e comunque per non più di dieci mesi, nella misura lorda mensile di lire 9.000 per i professori straordinari, di lire 11.000 per i professori ordinari e di lire 5.500 per i professori incaricati esterni di cui al successivo articolo 21.

Per l'esercizio finanziario 1957-58, l'indennità è corrisposta per i mesi di servizio effettivamente prestato, e comunque per non più di dieci mesi, nella misura lorda mensile di lire 28.000 per i professori straordinari, di lire 33.000 per i professori ordinari e di lire 16.500 per i professori incaricati esterni di cui al successivo articolo 21. All'atto della liquidazione dell'indennità stessa, sarà operato il conguaglio con quelle eventualmente percepite per il medesimo esercizio finanziario.

A decorrere dal 1º luglio 1958, l'indennità viene corrisposta per dodici mesi all'anno, nelle misure di cui al precedente comma, ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio o assegni: nei casi in cui questi sono ridotti, è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo.

Sempre a decorrere dal 1º luglio 1958, ai professori straordinari e ordinari e ai professori incaricati esterni di cui al successivo articolo 21, che non svolgano privatamente alcuna attività professionale o di consulenza professionale retribuita o che non abbiano redditi, tassabili ai fini della imposta complementare progressiva sul reddito, diversi dallo stipendio, in misura eccedente le lire 300.000 annue, l'indennità di ricerca scientifica è corrisposta nella misura lorda mensile di lire 45 mila per i professori straordinari e ordinari e di lire 33.000 per i professori incaricati. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, fissa le modalità di accertamento delle condizioni per il conseguimento della indennıtà di ricerca scientifica nella misura più elevata, e pubblica gli elenchi dei professori che tale misura hanno ottenuto.

L'indennità prevista dal presente articolo è corrisposta con ruoli di spesa fissa ed assorbe ogni altra indennità che in atto i professori eventualmente percepiscano.

(E approvato).

## Авт. 20.

L'indennità di carica per i Rettori delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria, prevista dalla Tabella C annessa al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni. è stabilita nella misura annua di lire 100.000 lorde, con effetto dall'anno accademico 1957-58.

In aggiunta a detta indennità, ai Rettori e Direttori è, altresì, corrisposta l'indennità supplementare di carica di cui al 2º comma dell'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1003, in misura raddoppiata rispetto a quelle indicate nel comma medesimo.

(E approvato).

## ART. 21.

Coloro ai quali è conferito un incarico di insegnamento presso le Università o Istituti di istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, non fruiscano di reddito di lavoro subordinato, sono considerati inca-

ricati esterni, ai fini della determinazione della retribuzione.

Ad essi è corrisposta una retribuzione annua pari all'ammontare dello stipendio iniziale del coefficiente 325 di cui alla tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, se l'incaricato sia compreso nella terna o dichiarato maturo in concorso a cattedra universitaria, ovvero sia libero docente, del coefficiente 271 se l'incaricato sia cultore della materia.

Il trattamento previsto dal presente articolo spetta soltanto per un incarico d'insegnamento. Per gli eventuali incarichi conferiti ai professori di cui al primo comma, la retribuzione dovuta per il secondo incarico è calcolata in ragione del 50 per cento dello stipendio previsto dal secondo comma.

È vietato il cumulo nella stessa persona di tre incarichi di insegnamento retribuiti, tranne che il terzo sia conferito in una scuola di specializzazione post-universitaria, nel qual caso la retribuzione è calcolata nella misura del 25 per cento dello stipendio.

Un terzo incarico non retribuito può essere conferito solo in casi eccezionali, per i quali il Ministro decide sentita la prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per gli incarichi d'insegnamento conferiti a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, fruenti di un reddito di lavoro subordinato, la retribuzione è calcolata in ragione del 50 per cento dello stipendio di cui al secondo comma del presente articolo.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1958-1959 la spesa per gli incarichi d'insegnamento nelle Università e negli istituti d'istruzione superiore è a carico dello Stato. A tale scopo è stanziata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione la somma annua di lire 2 miliardi e 500 milioni.

Per gli incarichi di insegnamento relativi a materie previste come complementari dall'ordinamento didattico vigente, la spesa è limitata al numero minimo richiesto per il conseguimento della laurea o del diploma, aumentato di due.

A decorrere dall'anno accademico 1958-59 gli incarichi, retribuiti o non retribuiti, sono conferiti, su proposta del Consiglio di facoltà approvata dal Senato accademico, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, nei casi in cui è richiesto dalle disposizioni vigenti.

Nei confronti delle proposte che non vengono accolte perché all'insegnamento può essere diversamente provveduto, il decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito, nei casi in cui è richiesto dalle disposizioni vigenti, il parere della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, determina o il corso che deve essere utilizzato come corso comune, in luogo di quello proposto, o l'applicazione della norma contenuta nel terzo comma dell'articolo 6 della presente legge.

Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno accademico 1958-1959

(L' approvato).

## ART. 22.

Al Ministro della pubblica istruzione è data facoltà di disporre comandi di presidi o professori di Istituti di istruzione media, sempreché il preside o il professore sia in possesso di abilitazione alla libera docenza e sia proposto per il conferimento dell'incarico universitario d'insegnamento di disciplina fondamentale.

La relativa spesa fa carico al capitolo di bilancio in cui sono stanziati i fondi per gli incarichi di insegnamento universitario.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano, altresì, nei confronti dei professori appartenenti ai ruoli degli Istituti di istruzione media comandati per l'insegnamento di lingua straniera nelle Facoltà di economia e commercio, anche se non abilitati alla libera docenza.

I comandi di cui al presente articolo non possono superare, in ciascun anno accademico, il numero complessivo di cinquanta.

(È approvato).

## ART. 23.

Ai professori universitari si applicano, in tutto ciò che non sia disciplinato dalla presente legge o da leggi e regolamenti speciali, le norme stabilite per i dipendenti civili dello Stato.

È fatta salva l'applicazione del principio fissato nell'articolo 7, lettera b) della legge 20 dicembre 1954, n. 1181.

(È approvato).

## ART. 24 E TABELLA A.

Il ruolo dei professori universitari è stabilito secondo l'annessa tabella *A* vistata dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

TABELLA A.

#### RUOLI DEI PROFESSORI UNIVERSITARI

Qualifica	Numero dei professori
Professori ordinari	
Professori straordinari	 N. 1.809

N. B. — Non sono comprese le cattedre convenzionate, i posti in soprannumero istituiti con regio decreto-legge 27 maggio 1946, n. 535, e con le leggi 4 novembre 1949, n. 844, e 8 giugno 1955, n. 505, ed i posti di cui alle leggi 24 luglio 1957, n. 756, e 3 dicembre 1957, n. 1210.

(L'articolo e la tabella sono approvati).

## Акт. 25.

A decorrere dall'anno accademico 1958-59 e fino a tutto l'anno accademico 1962-63 sono istituiti annualmente 30 nuovi posti di professore di ruolo di cui il 50 per cento destinato alle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

La destinazione dei predetti posti di professori di ruolo alle singole Facoltà, con riferimento alle esigenze di gruppi di discipline, è effettuata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta motivata del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

## ART. 26.

I professori che si trovino assegnati a posti in soprannumero ai sensi del regio decreto-legge 27 maggio 1946, n. 535, e della legge 4 novembre 1949, n. 844, qualora siano chiamati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, presso altre Facoltà della stessa o di altra sede universitaria, conservano la propria qualità di professori in soprannumero rispetto agli organici.

È fatta salva l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di trasferimenti di professori universitari.

(È approvato).

## Авт. 27.

ll quarto comma dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente: « All'atto della cessazione dalla carica di giudici della Corte costituzionale, i professori universitari ordinari vengono riammessi in ruolo in soprannumero, nella sede già occupata. Entro tre mesi dalla avvenuta riammissione in ruolo universitario possono, tuttavia, essere chiamati in soprannumero da altra Facoltà della medesima o di altra sede. In ogni caso le Facoltà possono chiedere, con il consenso degli interessati, che i professori stessi siano assegnati ad insegnamento di materia diversa ai sensi dell'articolo 93, terzo e quarto comma, del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592. In tal caso il Ministero della pubblica istruzione è tenuto a sentire la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

(È approvato).

## CAPO III.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE, SPECIALI E FINALI

## Авт. 28.

I professori universitari di ruolo e fuori ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono, mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione, inquadrati, secondo l'ordine risultante nel ruolo dei professori universitari e con l'anzianità acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente nelle qualifiche di professore straordinario e di professore ordinario di cui al ruolo della annessa tabella A, integrato dai posti in soprannumero e delle cattedre convenzionate, secondo le norme di cui ai commi seguenti.

Ai professori straordinari è attribuito il coefficiente di retribuzione 402 con l'anzianità, ai fini della progressione economica, maturata

alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai professori ordinari di ruolo e fuori ruolo, è attribuito il coefficiente di retribuzione 500, con l'anzianità, ai fini della progressione economica maturata all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, nella posizione di ordinario. Ai professori che alla data suindicata abbiano anzianità di 5 anni quale ordinario è attribuito il coefficiente di retribuzione 670; a quelli che abbiano anzianità complessiva quale ordinario di anni 9 il coefficiente di retribuzione 900, e a quelli che abbiano anzianità complessiva, quale ordinario, di 13 anni il coefficiente di retribuzione 970.

In rapporto a ciascun coefficiente è assegnato il trattamento economico spettante, in relazione all'aumento biennale da computarsi, sulla base dell'anzianità assegnata, nel coefficiente stesso, per effetto dei precedenti commi.

Ai fini della determinazione dell'anzianità è, altresì, tenuto conto dei riconoscimenti di servizio intervenuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché dei servizi da riconoscersi a norma degli articoli 17 e 18 della presente legge.

(E approvato).

## ART. 29.

Fermo restando il contributo straordinario a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, il contributo ordinario dello Stato è aumentato, per l'esercizio finanziario 1958-59, di 1 miliardo e, per gli esercizi successivi, di un miliardo e 500 milioni.

(E approvato).

## ART. 30.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1957-58, si provvederà con prelevamento dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato: « Ministero del tesoro – liquidazione dei beni tedeschi in Italia ».

L'importo sarà fatto affluire ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

## ART. 31.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. I benefici economici previsti dalla presente legge, salve le diverse disposizioni particolari, decorrono dal 1º gennaio 1958.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto.

Passiamo agli articoli del disegno di legge n. 3637, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

Il personale non di ruolo, di segreteria, tecnico ed ausiliario delle Università e degli Istituti di istruzione superiore in servizio da data anteriore al 1º dicembre 1957, è inquadrato nelle categorie di impiego non di ruolo statale previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dalle successive disposizioni, con l'osservanza delle norme concernenti i requisiti richiesti per l'assegnazione alle singole categorie e con il relativo trattamento economico.

Qualora il titolo di studio non sia corrispondente a quello richiesto per l'inquadramento nel ruolo relativo alle mansioni espletate, si effettua l'inquadramento nel ruolo a cui dà accesso il titolo posseduto. Per l'inquadramento nella 4ª categoria si prescinde dal titolo di studio purché si siano esplicate le mansioni corrispondenti.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali si tiene conto della anzianità di servizio maturata dagli interessati a far tempo dalla assunzione presso le Università.

L'inquadramento di cui al presente articolo ha effetto dalla data del 1º luglio 1957 o dalla data della successiva assunzione fra il 1º luglio e il 1º dicembre 1957.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti del personale tecnico ed ausiliario cui sia stata già conferita la nomina ad incaricato ai sensi degli articoli 22-bis e 26-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

Il servizio prestato alle dipendenze delle Università ed Istituti di istruzione superiore dal personale di cui al presente articolo è utile ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

(È approvato).

### ART. 2.

Il personale non di ruolo in servizio, all'entrata in vigore della presente legge, negli Uffici amministrativi universitari, e che, da data non posteriore al 1º maggio 1948, abbia esercitato negli Uffici medesimi funzioni proprie delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, è immesso, in applicazione dell'articolo 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, nel corrispondente ruolo speciale transitorio – sostituito dal ruolo aggiunto a norma dell'articolo 344 del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3 – ai sensi, alle condizioni e con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e dalle successive disposizioni.

Nelle more dell'attuazione del disposto del precedente comma, il personale di cui sopra è considerato, ai fini del raggiungimento della anzianità richiesta per la partecipazione ai concorsi per esame speciale indetti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e non ancora espletati, come effettivamente collocato nel ruolo aggiunto corrispondente alla categoria d'impiego non di ruolo di cui ha esercitato le funzioni per il periodo di tempo previsto dal citato decreto legislativo n. 262.

Il personale avente titolo all'applicazione del disposto del precedente comma potrà, nel termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda di partecipazione ai concorsi predetti, partecipazione che s'intende regolata dalle norme stabilite nei decreti con i quali sono stati indetti i concorsi stessi.

(È approvato).

#### Апт. 3.

Il personale non di ruolo in servizio, all'entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e che, da data non posteriore al 1º maggio 1948, abbia esercitato presso le Università ed istituti medesimi funzioni proprie dei tecnici, è immesso, in applicazione dell'articolo 5 della legge 23 novembre 1951, numero 1340, nel relativo ruolo speciale transitorio, ai sensi, alle condizioni e con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948 n. 262, e dalle successive disposizioni.

Al personale collocato nel ruolo aggiunto dei tecnici, istituito in sostituzione del ruolo speciale transitorio, competono le prime due qualifiche proprie del corrispondente ruolo organico, con i criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nei confronti del personale tecnico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 ed all'articolo 6, comma secondo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

(È approvato).

## ART. 4.

In quanto non contrastino con le norme del precedente articolo 3 si applicano, nei confronti del personale tecnico di ruolo aggiunto, le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico del personale appartenente al corrispondente ruolo organico.

(È approvato).

## ART. 5.

Il personale non di ruolo in servizio alla entrata in vigore della presente legge presso le Università e gli Istituti d'istruzione superiore e che, da data non posteriore al 1º maggio 1948, abbia esercitato, presso le Università ed Istituti medesimi, mansioni di ausiliario, è considerato immesso, a tutti gli effetti, in applicazione dell'articolo 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, nel relativo ruolo speciale transitorio - sostituito dal ruolo aggiunto a norma dell'articolo 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - ai sensi, alle condizioni e con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalle sucessive disposizioni.

(E approvato).

## ART. 6.

Il personale di segreteria, tecnico e ausiliario che, trovandosi, da data non posteriore al 1º maggio 1948, in servizio non di ruolo alle dipendenze delle Università ed Istituti di istruzione superiore, abbia conseguito, successivamente a tale data, la nomina in ruolo, è immesso, sino alla data della nomina medesima, in applicazione dell'articolo 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, ed ai sensi, alle condizioni e con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalle successive disposizioni, nel ruolo speciale transitorio - sostituito dal ruolo aggiunto a norma dell'articolo 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo le cui funzioni esplicava

alla data nella quale ha maturato il titolo al collocamento nel ruolo speciale transitorio stesso.

Il personale che in applicazione di questo articolo è immesso, sino alla data della nomina in ruolo, nei ruoli speciali transitori, potrà, su domanda e ai fini del trattamento di quiescenza, ottenere il riscatto dei servizi non di ruolo, precedentemente prestati pagando il contributo di riscatto.

(E approvato).

#### ART. 7.

I posti disponibili nei ruoli del personale tecnico e del personale ausiliario, di cui alla presente legge, debbono essere messi a concorso entro due anni dalla loro vacanza. Nelle more dei concorsi si può provvedere al conferimento di incarichi mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Al personale incaricato, ai sensi del precedente comma, delle mansioni proprie del personale tecnico e del personale ausiliario, compete il trattamento economico previsto per il personale di cui all'articolo 1 della presente legge.

L'incarico, che può essere conferito anche in caso di legittimo impedimento di personale appartenente ai ruoli suddetti, cessa col cessare della causa che ha dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo, e comunque all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo ovvero al rientro in servizio del titolare sostituito.

(E approvato).

#### ART. 8.

Il Ministro della pubblica istruzione può, per esigenze di servizio, sentito il parere del Rettore e del Direttore interessati, disporre il trasferimento di bidelli o custodi dal ruolo del personale ausiliario delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, a quello del personale ausiliario degli Osservatori astronomici e viceversa.

Il trasferimento di cui al presente articolo è subordinato alle disponibilità di posti in organico.

(E approvato).

#### ART. 9.

Ai servizi di infermiere negli Istituti clinici si può provvedere, in tutto o in parte, mediante personale fornito, con apposita convenzione, dalla Croce rossa italiana, da Scuola convitto professionale per infermiere o da Ordini religiosi. In tali casi saranno tenuti vacanti, nell'organico degli infermieri, proprio degli Istituti clinici interessati, tanti posti quante sono le persone che vengono poste a disposizione degli Istituti stessi.

Per tutta la durata della convenzione lo Stato rimborserà alla Università, per ogni posto di infermiere tenuto vacante ai sensi del precedente comma, una somma pari a quella all'uopo prevista dalla convenzione.

Tale somma, il cui importo non deve eccedere il costo medio di un posto di infermiere, può essere integrata di un coefficiente di maggiorazione da stabilire nella convenzione stessa al fine di fronteggiare eventuali supplenze.

La convenzione è sottoposta ad approvazione mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

Le convenzioni attualmente in vigore sono riconosciute valide agli effetti dell'applicazione del presente articolo, alle cui norme dovranno, peraltro, essere adeguate entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

(E approvato).

## ART. 10.

Presso ciascuna Università o Istituto di istruzione superiore è costituita, all'inizio di ogni biennio e con decreto rettorale, una Commissione di disciplina cui competono le deliberazioni in materia disciplinare nei riguardi del personale tecnico ed ausiliario.

La Commissione è composta di tre professori ordinari, nominati su proposta del Senato accademico, il più anziano dei quali la presiede.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di carriera direttiva, appartenente ai ruoli del personale delle Segreterie universitarie.

(È approvato).

## ART. 11.

Le Commissioni di disciplina, costituite nella prima applicazione della presente legge presso i vari Atenei, rimarranno in carica fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono state costituite.

I procedimenti disciplinari, già trasmessi al Senato accademico e dei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata fissata la trattazione orale, proseguiranno innanzi al predetto Collegio.

I procedimenti disciplinari dei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ancora fissata la trattazione

orale, debbono essere trasmessi alla Commissione di disciplina di cui all'articolo 10 della presente legge.

(È approvato).

#### Акт. 12.

È istituito un contingente di salariati statali non di ruolo (temporanei) per gli operai in servizio presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore.

In tale contingente, da determinarsı ai sensi dell'articolo 3, comma secondo, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, potranno essere ımmessı gli operaı non di ruolo che, alla data del 1º dicembre 1957, abbiano non meno di due anni di lodevole ed ininterrotto servizio presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore. L'inquadramento ha effetto dalla data del 1º luglio 1957 per coloro che alla data stessa erano in possesso dei due anni di anzianıtà o dalla data successiva, anteriore al 1º dicembre 1957, nella quale si è compiuto il biennio di anzianità. Per quanto concerne i salariati in servizio presso la Scuola normale superiore di Pisa, resta peraltro fermo che l'inquadramento medesimo ha effetto, in applicazione del comma primo dell'articolo 12 della legge 24 luglio 1957, n. 756, dal 1º luglio

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali si tiene conto della anziamtà di servizio maturata alle dipendenze delle Università o della predetta Scuola normale di Pisa a far tempo dalla data di assunzione.

À decorrere dal 1º giugno 1958, al personale di cui al presente articolo che nell'esercizio delle proprie mansioni sia tenuto a compiere un lavoro particolarmente pericoloso presso cattedre, istituti o cliniche che saranno indicate in apposita tabella da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, è estesa la indennità di profilassi di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310.

Al personale assegnato al contingente di cui al presente articolo si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico previste per i salariati dello Stato.

(È approvato).

## Акт. 13.

Al personale che, in attuazione della presente legge, viene collocato nei ruoli statali si applicano le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9-bis e 9-ter della legge 4 aprile 1950, n. 224, qualora si tratti di personale di segreteria e negli

articoli 35-bis e 35-ter della legge 24 giugno 1950, n. 465, e nell'articolo 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, qualora si tratti di personale tecnico e ausiliario.

Nei confronti di coloro che abbiano superato i 50 anni di età, l'efficacia dei provvedimenti di nomina nei ruoli è condizionata alla presentazione della domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente comma da effettuarsi entro 30 giorni dalla data in cui gli interessati hanno ricevuto comunicazione dei provvedimenti stessi. Ove la domanda non sia stata presentata entro il termine suddetto, il provvedimento di nomina in ruolo si considera come non adottato.

Qualora la domanda di riscatto venga presentata entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di collocamento in ruolo nel Bollettino Ufficiale del Ministero, il contributo di riscatto è calcolato sulla retribuzione spettante all'atto della immissione nei ruoli speciali transitori.

(E approvato).

## ART. 14.

Fino a quando non sarà provveduto alla revisione dei ruoli organici del personale di cui alla presente legge, il Ministro della pubblica istruzione può, in rapporto alle singole cessazioni dal servizio, per qualsiasi causa, di personale non di ruolo, assumere personale non di ruolo ai sensi, con le condizioni e con le modalità previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dalle successive disposizioni e col relativo trattamento economico.

(È approvato).

## ART. 15.

Le disposizioni contenute nella presente legge riguardano il personale in servizio nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore di cui all'articolo 1, n. 1 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, nonché negli Istituti superiori Navale e Orientale di Napoli e nella Scuola normale superiore di Pisa.

Per quanto riguarda il personale dei predetti Istituti e della predetta Scuola, le disposizioni sopra citate si applicano in quanto siano più favorevoli di quelle contenute nelle leggi 24 luglio 1957, n. 756 e 3 dicembre 1957, n. 1210.

Per l'ammissione ai concorsi speciali di cui agli articoli 7, comma terzo, ed 8 della legge 24 luglio 1957, n. 756, nonché a quello previsto dall'articolo 4, ultimo comma, della

legge 3 dicembre 1957, n. 1210, si prescinde dal limite di età, ferma restando, peraltro, la osservanza del disposto di cui all'articolo 13, comma secondo, della presente legge.

(È approvato).

## ART. 16.

I provvedimenti per la prima applicazione delle disposizioni della presente legge saranno disposti dal Ministero della pubblica istruzione, anche nei confronti del personale per il quale i provvedimenti stessi dovrebbero essere adottati, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, dai Rettori delle Università o dai Direttori degli Istituti d'istruzione superiore.

(E approvato).

## ART. 17.

Alla maggiore spesa di lire 1.080.000.000 inerente all'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1957-58, sarà fatto fronte:

- a) quanto a lire 880.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
- b) quanto a lire 200.000.000 a carico del capitolo 168 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
- Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà un fine di seduta votato a scrutinio segreto.

Pongo ora in votazione il primo ordine del giorno Tesauro.

(E approvato).

Pongo in votazione il secondo ordine del giorno Tesauro.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Caronia.

(E approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno a firma dei deputati Pino, Lozza e Marangone Vittorio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno a firma dei deputati Lozza, Pino e De Lauro Matera Anna.

(È approvato).

MALAGUGINI. Avevo sottoposto all'onorevole Ministro un ordine del giorno che avevo preparato. Egli mi ha detto che non ritiene opportuno sollevare ora la questione. Si tratta di pochissimi e vecchissimi professori universitari, 1 quali, assunti in servizio quando il limite di età era ancora di 75 anni, in seguito alle disposizioni successive sono stati mandati in pensione a 70 anni; e, mentre nel 1942 questa disposizione è stata integrata con l'istituzione dei cinque anni di fuori ruolo, questi vecchi professori ne sono rimasti esclusi.

Cosicché oggi si verifica questa anomalia: che un ex professore o direttore di laboratorio a 86 od 87 anni di età è in pensione con 41.000 lire mensili.

Io non chiedo che venga concesso l'arretrato, ma domando se si possa provvedere per costoro a una perequazione della pensione almeno dal 1º gennaio 1958.

Mi pare che sia una richiesta così umana, che non dovrebbe trovare difficoltà ad essere accolta. Il Ministro mi diceva che egli aveva proposto una cosa del genere, ma il tesoro si era opposto per ragioni di principio.

Comunque, trasformo il mio ordine del giorno in un promemoria che passo all'onorevole Ministro, affinché ne tenga conto.

## Inversione dell'ordine del giorno.

BADALONI MARIA. Prego il Presidente e gli onorevoli colleghi di fare un volo dall'università alla scuola materna. C'è all'ordine del giorno una proposta di legge da me presentata, che riguarda un piccolo riconoscimento alle maestre delle scuole materne, per le quali in questa legislatura non abbiamo mai legiferato.

Chiedo quindi l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di anticipare la discussione della proposta di legge n. 3393. Mi offro io stessa a fare da relatrice, data l'assenza del relatore designato, onorevole Buzzi.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Cost rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Badaloni Maria ed altri: Riconoscimento del diploma rilasciato dalla scuola magistale come titolo di studio di II grado. (3393).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Badaloni Maria, Gotelli Angela, Dal Canton Maria Pia, Titomanlio Vittoria, Romanato, Franceschini Francesco, Buzzi e Gennai Tonietti Erisia: «Riconosci-

mento del diploma rilasciato dalla scuola magistrale come titolo di studio di secondo grado».

L'onorevole Badalom ha facoltà di svolgere la relazione in sostituzione dell'onorevole Buzzi.

BADALONI MARIA, Relatore. Si tratta del riconoscimento del diploma rilasciato dalla scuola magistrale, che prepara le insegnanti della scuola materna di grado prepaartorio. La scuola magistrale è triennale e sono ammesse ad essa le allieve munite di licenza di scuola media, conseguita con 7/10 oppure mediante esame di amnissione. Oggi il diploma della scuola magistrale, nonostante che questa scuola contempli tre anni di studi susseguenti la scuola media, è considerato come un diploma di scuola media inferiore, anche ai fini dell'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio. Soltanto qualche comune ha inquadrato le insegnanti nel gruppo B. altri le hanno inquadrate nel gruppo C, anche quando assolvono mansioni impiegalizie, non puramente d'ordine.

Il parere sul valore del titolo fu chiesto al Consiglio superiore della pubblica istruzione e tanto la seconda quanto la terza sezione hanno dato parere favorevole al riconoscimento del diploma della scuola magistrale come titolo di secondo grado.

Mi rendo conto che questa norma potrebbe essere inclusa nel riordinamento generale della scuola magistrale. Però, nell'impossibilità che passi in questa legislatura il riordinamento delle licenze degli istituti magistrali e della scuola magistrale, ci sembra che il minimo che si possa fare, come riconoscimento delle benemerenze delle insegnanti della scuola materna, sia quello di dare a questo titolo un valore di secondo grado.

Dico subito che correggo il testo della proposta di legge presentata, limitando questo valore ad alcuni benefici. Precisamente in questo senso: che il diploma che si consegue alla fine del triennio della scuola magistrale ha valore di titolo di scuola media di secondo grado agli effetti a) dello stato giuridico e del trattamento economico del personale insegnante e dei diplomati assunti con mansioni impiegatizie (cioè di quelli che ci sono attualmente); b) della ammissione alle scuole per assistenti sociali. Per questo secondo punto credo che sia molto evidente che la preparazione delle maestre della scuola materna, le quali studiano pedagogia e psicologia, sia più idonea per le scuole di assistenti sociali, che non quella derivante da altri diplomi di secondo grado.

Questo riconoscimento, sia pure minimo, sarebbe di giovamento alle maestre delle scuole materne, soprattutto per quelle che prestano già servizio presso i comuni ed altri enti. Il riconoscimento potrebbe essere concesso loro con tranquilla coscienza, nella speranza che sia il primo di una serie di beneficì molto più notevoli, che si dovranno certamente assicurare nella prossima legislatura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. Io sono veramente preoccupato per la richiesta fatta con questa proposta di legge, anche se modificata. È evidente che alle insegnanti dei giardini d'infanzia e degli asili della scuola materna va tutta la nostra considerazione e tutta la nostra gratitudine. Però debbo osservare che, se si dà validità a questo diploma come diploma di scuola media superiore, si crea una situazione di grave disagio e di disordine in rapporto a tutti i titoli di studio. Perché la scuola media superiore dà un titolo che si consegue in otto anni; e la riforma, di cui si discute, tende a portare l'istituto magistrale a otto anni di studi, elevandolo dai sette anni attuali.

Come si potrebbe ora – sia pure con delle limitazioni – dare a questo titolo conseguito in sei anni di studio la stessa validità, anche per accedere agli impieghi e alle carriere, aperte, ad esempio, al titolo di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione magistrale e via di seguito?

Dal punto di vista giuridico la disposizione proposta è tanto importante, che richiede un clima di attenta e ponderata valutazione, anche in confronto di tutti i diplomi. Io vedrei la possibilità di inserire questa norma nella riforma futura. In una riforma che stabilisse che i corsi della scuola magistrale sono di sette anni, si potrebbe aggiungere come norma transitoria che questi diplomi conseguiti prima dell'entrata in vigore della legge sono da considerare di istituto superiore di secondo grado. Insomma, io comprenderei una norma transitoria, che mettesse a posto il passato, mentre per l'avvenire verrebbe stabilita la validità del diploma conseguito con sette anni di corso, come si è fatto per il diploma della scuola normale, quando questa è stata trasformata in istituto magistrale.

Per convincermi delle ragioni esposte dalla onorevole Badaloni, dovrei controllare come sono state trattate le insegnanti elementari nei comuni. Ci sono comuni che hanno fatto un organico rispondente (per esempio Milano, Bologna, Alessandria) e in essi le insegnanti della scuola media fanno la stessa carriera,

anzi hanno qualche vantaggio in rapporto alle maestre delle scuole statali elementari. Ci sono, è vero, istituti che pagano pochissimo, perché queste maestre ricevono il compenso come maestre di asilo e non in rapporto a un diploma. Una cosa è però farle pagare meglio, altra cosa è arrivare ad una nuova valutazione del diploma.

Sono d'accordo con l'onorevole Badaloni che all'entrata in vigore della legge tutti quelli che sono negli impieghi siano considerati aventi titolo di scuola media superiore, se provengono da una scuola di secondo grado, ma l'altro comma lo modificherei, dicendo che quel diploma può dar modo di entrare nelle scuole per assistenti sociali. In questo modo le cose rimarrebbero provvisorie. Io cioè considero la validità piena del diploma per tutti quelli che sono in servizio all'entrata in vigore della legge per l'assegnazione al gruppo B.

Però a questo punto faccio osservare che si viene ad attribuire un onere molto importante agli enti locali senza chiedere il parere della I Commissione. Non vorrei che avvenisse quello che è successo al Senato per la proposta Gotelli!

Io, insomma, desidererei che questa questione fosse rimandata alla prossima legislatura o venisse trattata qui con maggiore tranquillità, perché, anche accettando i due punti così modificati, ho il timore di fare cosa non del tutto giusta.

PRESIDENTE. Non è di nostra competenza fare una legge di questo genere, che non riguarda esclusivamente il personale insegnante, ma il valore del titolo per la carriera. Non posso assolutamente mettere in votazione la proposta di legge Badaloni, così modificata, se prima non c'è il parere della I Commissione. È un argomento fuori della nostra competenza, se viene a modificare la validità dei titoli agli effetti delle mansioni impiegatizie di enti pubblici.

Quanto alle scuole delle assistenti sociali non c'è una legge che le regola, non sono scuole riconosciute e non hanno per noi nessun valore. Non possiamo legiferare riguardo a istituti liberi.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Le scuole per assistenti sociali chiedono il titolo di studio di secondo grado. Basterebbe quindi che queste scuole sapessero che si tratta di un titolo di secondo grado.

BADALONI MARIA, *Relatore*. Abbiamo disposto miglioramenti per tutti; perché non dobbiamo occuparci anche delle maestre delle scuole materne, almeno per l'ammissione alle

scuole per assistenti sociali Queste scuole facciano quello che credono, però se c'è un riconoscimento di secondo grado per il titolo, queste maestre potranno entrare nella scuola; tanto più che la loro preparazione è più idonea per queste scuole che non quella dei diplomati, per esempio, in ragioneria.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione di questa proposta di legge, è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Malagugini: Norme integrative sullo stato giuridico e la carriera del personale di Segreteria della scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale. (3235).

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Malagugini di voler far conoscere se abbia potuto risolvere le difficoltà sorte per la copertura degli oneri derivanti dalla proposta.

MALAGUGINI. Per facilitare l'approvazione propongo alcuni emendamenti. Il primo riguarda la tabella A: sopprimere il primo alinea, che riguarda il segretario capo, in quanto sono state sollevate obiezioni per il grado e coefficiente. Lascerei quindi il primo segretario, il segretario, il segretario aggiunto e il vice segretario, sopprimendo anche le percentuali indicate a favore di queste qualifiche.

In conseguenza, propongo di sopprimere il secondo comma dell'articolo 4, perché non ha più ragione di esistere. Propongo infine un articolo aggiuntivo che riguarda la copertura: « Al maggiore onere iniziale derivante dall'approvazione della presente legge sarà provveduto con gli stanziamenti ordinari nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1958-59 ».

LOZZA. Noi siamo d'accordo.

PRESIDENTE. L'ostacolo deriva dalla necessità che la formula del finanziamento sia accettabile dalla Commissione IV Finanze e Tesoro.

MALAGUGINI. C'è il parere verbale favorevole della IV Commissione.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Proprio stamani ho parlato col Ministro di questa questione e lui mi diceva che, purtroppo, non si è riusciti a superare gli ostacoli a questi due problemi: la legge per i segretari economi e questa in esame. Pur essendo persuasi della loro oppor-

tunità, non è possibile superare l'ostacolo del finanziamento.

MALAGUGINI. Con quelle modificazioni che ho proposto si possono superare gli ostacoli.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Se la Commissione ritiene di essere in regola con la Commissione finanze e tesoro....

PRESIDENTE. Possiamo votare il principio-base di questi emendamenti e poi inviare il testo alla Commissione finanze e tesoro per il parere regolamentare.

MALAGUGINI. Il presidente della IV Commissione mi ha autorizzato a dare comunicazione a lei che il parere sarebbe favorevole.

PRESIDENTE. L'onorevole Scaglia ha fatto presente l'obiezione del suo Ministro. Non sappiamo se la IV Commissione, al momento di prendere una decisione, possa cambiare parere.

In mancanza di esso, comunque, ed essendo stati presentati degli emendamenti che potrebbero in effetti risolvere la questione del finanziamento, pongo in votazione il principio-base degli emendamenti proposti dall'onorevole Malagugini.

(È approvato).

Trasmetterò alla IV Commissione (Finanze e tesoro) gli emendamenti perché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad una prossima seduta.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di leggi oggi esaminati.

(Segue la votazione)

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge

« Estensione della indennità di profilassi, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310, a favore del personale tecnico, infermiere, ostetrico, ausiliario, e portantino di ruolo e non di ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e istituzione della indennità di servizio notturno a favore di detto personale e del personale tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo degli Osservatori astronomici » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3630):

« Ordinamento delle carriere del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano». (Approvato dal Senato) (3634):

« Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari (*Approvato dal Senato*) (3635):

« Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari » (Approvato dal Senato) (3636):

« Disposizioni relative al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore » (*Approvato dal Senato*) (3637):

## Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Buzzi, Capponi Bentivegna Carla, Caronia, Cavaliere Alberto, Cinciari Rodano Maria Lisa, Dal Canton Maria Pia, De Lauro Matera Anna, Della Seta, Del Vecchio Guelfi Ada, D'Este Ida, Diecidue, Ermini, Fabriani, Franceschini Francesco, Galati, Gaudioso, Gotelli Angela, Grasso Nicolosi Anna, Jotti Leonilde, Lozza, Malagugini, Marangone Vittorio, Marchionni Zanchi Renata, Mazzali, Natta, Perdonà, Pino, Pitzalis, Ravera Camilla, Romanato, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Segni, Sorgi, Tesauro, Titomanlio Vittoria, Trabucchi e Vischia.

## La seduta termina alle 13.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. Francesco Cosentino